

LE CASE PER I LAVORATORI

IL PIANO FANFANI

a cura del dott. ROSARIO PURPURA



JANDI SAPI



Corporate Heritage
& Historical Archive







LE CASE PER I LAVORATORI

IL PIANO FANFANI

a cura del dott. ROSARIO PURPURA



JANDI SAPI EDITORI IN ROMA

1949



Corporate Heritage
& Historical Archive



INDICE GENERALE

	PAG.
PREMESSA	7
LE FONTI GIURIDICHE	
I. LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43. — Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori	27
II. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 1949, N. 340. — Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori	45
III. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 LUGLIO 1949, N. 436. — Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori	68
IV. DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 18 MARZO 1949. — Versamento dei contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n. 43, dai datori di lavoro e dai lavoratori	88
APPENDICE: Gli organi del Piano	91
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 MARZO 1949. — Nomina del Presidente e dei membri del Comitato di attuazione del Piano settennale per la costruzione di case per lavoratori	91
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 MARZO 1949. — Composizione del Consiglio direttivo della gestione I.N.A.-Casa	92

c) DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 23 MARZO 1949. — Costituzione del Collegio dei revisori per la gestione I.N.A.-Casa	93
--	----

LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

I. DISPOSIZIONI MINISTERIALI:	
1. Circolare del Ministero del lavoro e della pre- videnza sociale n. 20264/E/86 del 24 aprile 1949	97
II. DISPOSIZIONI DEGLI ENTI INCARICATI DELLA RISCOSSIONE:	
2. Circolare dell'I.N.A.M. n. 33/IV del 30 aprile 1949	107
3. Circolare dell'I.N.A.M. n. 28/IV dell'11 mag- gio 1949	117
4. Circolare dell'I.N.A.M. n. 39/IV dell'11 giu- gno 1949	119
5. Circolare dell'I.N.P.S. n. 11090/FP del 4 luglio 1949	120
6. Circolare dell'I.N.P.S. n. 153/4201/FP del 13 maggio 1949	122
7. Circolare dell'E.N.P.A.L.S. n. 15 del 1 ^o giugno 1949	123
8. Circolare dell'E.N.P.D.E.D.P. n. 54 del 15 maggio 1949	126

LE DELIBERAZIONI DEL COMITATO DI ATTUAZIONE

I. FORMULAZIONE DEL PIANO « INIZIALE » E NORME RELATIVE	135
II. COSTRUZIONI PREVISTE NEL PIANO INI- ZIALE	152
III. RIASSUNTO DELLE DISPOSIZIONI PER LE AZIENDE E COOPERATIVE	160
INDICE ANALITICO	167

PREMESSA



PREMESSA

È trascorso poco più di un anno dal tempo in cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale on. Fanfani presentò alla Camera dei Deputati, e questa discusse, il disegno di legge recante « provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori ».

La presentazione del PIANO FANFANI — chè così venne il disegno di legge chiamato dal nome del proponente e dagli obiettivi che esso si prefiggeva raggiungere (e cioè un programma di costruzioni di case per lavoratori) — attirò subito l'attenzione degli studiosi e delle masse, dei politici e dei sindacalisti: suscitò larga eco di consensi incondizionati e critiche asperissime pur tra le categorie degli interessati; formò oggetto di ampie discussioni sulla stampa e nelle piazze, prima ancora che fosse trattato nella sua sede naturale, che era il Parlamento.

Dagli uni se ne disse un gran bene, dagli altri si gridò contro. Ad alcuni esso apparve come l'unica, o per lo meno, la migliore via per agitare e risolvere il problema della disoccupazione, che — a sblocco dei licenziamenti in corso e ad annunci di nuove dimissioni dalle aziende — era diventato piuttosto pesante per il nostro Paese; dagli altri si sorrise all'idea e si guardò soprattutto alla decurtazione dei salari o alla limitazione dell'iniziativa privata.

Però, al disotto e al di fuori dei consensi e delle critiche, delle approvazioni e dei contrasti, man mano che la discussione si faceva più vivace e più costruttiva fuori, prima, e in Parlamento, poi, si erano create una grande aspettativa tra le masse dei bisognosi e una grande speranza tra gli uomini di buona volontà.

Questa aspettativa e questa speranza sono andate deluse?

Non so dare una risposta negativa a questa domanda. Se molto si è fatto sul terreno legislativo e amministrativo — e questa pubblicazione ha appunto lo scopo di documentarlo — dal punto di vista sociale ed edilizio appena da poco tempo si è cominciato a costruire ed in forma ridotta.

Non è il momento o il luogo adatto per ricercare le cause, per individuare i motivi determinanti di questo ritardo nel perfezionamento dei provvedimenti legislativi ed esecutivi riguardanti il Piano. Certo momenti psicologici e ideologici o squisitamente politici hanno avuto il loro peso: la resistenza delle classi abbienti ad accettare un sistema che si ispira a motivi collettivisti nella soluzione dei problemi sociali ed economici; la sfiducia per tutto ciò che non attinge alla molla — veramente un po' fiacca — della iniziativa privata: l'avversione a qualsiasi iniziativa che venga da chi, stando in centro, si trova a dover lottare sullo stesso terreno contro la destra e la sinistra rese, pur per ragioni opposte, alleate; e, infine, la avversione a risolvere i problemi sociali in modo legale e non rivoluzionario.

Ma indubbiamente vi hanno giocato anche ragioni di ordine economico, quali il livello dei salari in relazione all'alto costo della vita, che ne rende sgradita una decurtazione sensibile anche se fatta solo temporaneamente; la difficoltà materiale dei lavoratori occupati di interessarsi e di provvedere ai disoccupati; la preoccupazione di veder ridotte le costruzioni di case a contributo statale; la inadeguatezza dei mezzi finanziari — in un momento in cui bisognava avversare la svalutazione della moneta — per la soluzione dei problemi delle classi più bisognose.

Astraendosi da queste considerazioni, che dovranno un giorno essere esaminate a fondo, e volgendo lo sguardo indietro con occhi di puro cronista, ricorderò che il disegno di legge venne approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 luglio 1948 e presentato alla Camera dei Deputati il 12 luglio successivo con carattere di urgenza.

La Camera dedicò al disegno di legge, portato all'Assemblea con una relazione di maggioranza stesa dall'on. Rumor e una di minoranza stesa dall'on. Di Vittorio, ben tredici sedute: dal 28 luglio al 4 agosto.

Approvato dalla Camera con modifiche sostanziali, esso passò al Senato della Repubblica, che lo esaminò, sulla base di una relazione di maggioranza fatta dal Sen. Rubinacci e una di minoranza fatta dal Sen. Ceruti, per sei sedute dal 16 al 20 dicembre 1948. Avendo il Senato modificato il testo approvato dalla Camera dei Deputati, questa ne è stata nuovamente investita.

Il nuovo esame ha avuto luogo, su relazioni stese per la maggioranza dallo stesso on. Rumor e per la minoranza dall'on. Matteucci, nella seduta del 17 febbraio 1949, ed il testo definitivo è stato approvato in quella successiva del 24 febbraio. La promulgazione della legge è avvenuta il 28 febbraio 1949.

Nei mesi che sono seguiti alla pubblicazione della legge, il Governo ha predisposto ed emanato le norme integrative e le norme regolamentari, oltre il decreto sulla disciplina dei versamenti dei contributi, nonchè ha costituito il Comitato di attuazione del Piano settennale di costruzioni di case per lavoratori e il Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa, i quali dal 24 marzo ad oggi si sono più volte riuniti.

Quali erano le linee fondamentali del Piano Fanfani così come risultavano dalla formulazione originaria del disegno di legge governativo? Quali sono state le modificazioni ad esse apportate dal Parlamento?

Rispondo per ora alla prima delle due domande.

Il progetto del Ministro del lavoro prendeva le mosse dalla constatata necessità di « frenare il manifestarsi della disoccupazione », anzi sotto certi aspetti di « prevenirlo ».

Il fenomeno della disoccupazione in Italia tendeva ad aggravarsi ogni giorno di più, mentre solo una parte dei lavoratori privi di lavoro potevano ricevere assistenza con un modesto sussidio. D'altra parte il peso, sopportato dalle aziende industriali, delle maestranze in soprannumero a causa del blocco dei licenziamenti, aveva finito con l'inaridire le stesse fonti di produzione, rialzandone enormemente i costi, resi ancora più elevati da una lavorazione ad orario ridotto.

La disoccupazione era a volte la causa e a volte

l'effetto dell'ordinamento economico e sociale. Pertanto occorreva « smuovere il sistema economico italiano, ridargli tono, un po' di energia e di fiducia. Questo senza sottrarre mezzi al Tesoro e senza distrarre dagli impieghi produttivi o dagli investimenti in buoni di tesoreria il risparmio volontario ». Occorreva provocare « la formazione di un nuovo risparmio, investendolo od orientandone l'investimento in un settore particolarmente adatto per la sua delicatezza, per la sua centralità e per la sua sensibilità nei confronti del sistema economico », un settore capace di « trasmettere immediatamente l'impulso ricevuto ad altri settori, in modo da ottenere, per complementarità o per simpatia, un generale movimento tonificatore favorevole ad una ripresa riproduttiva ».

Detto settore non poteva essere che quello edilizio, il quale consentiva e consente di impiegare in via diretta il maggior numero di lavoratori disoccupati ed investe ed alimenta il maggior numero di aziende e di industrie complementari, da quelle del ferro a quelle del legno, dalle estrattive a quelle del cemento, della calce, del gesso, dei laterizi, ecc.

Inoltre la scelta del settore edilizio era ben trovata perchè, mentre non richiedeva lungo tempo fra la fase dello studio e quella dell'esecuzione, dava la possibilità di risolvere un altro grave problema sociale, quello dell'abitazione delle classi meno abbienti, data la scarsità delle case in Italia causata dalle distruzioni belliche e dal naturale incremento demografico, e tenuto conto del fatto che l'iniziativa privata agisce maggiormente nella costruzione di case di lusso.

Ma perchè l'intervento tonificatore nel settore economico, di cui sopra si è detto, potesse conseguire risultati apprezzabili, occorreva anche che esso non producesse una semplice scossa occasionale od un movimento appena iniziale, ma invece assicurasse « una certa continuità e sistematicità all'impulso, in modo da creare non soltanto un fatto nuovo di ripresa nell'economia nazionale, ma una spinta la più continua possibile ». Ecco come si giungeva al Piano di costruzioni edilizie per sette anni, piano che, indipendentemente dalle sue caratteristiche d'ordine finanziario, e del suo contenuto prevalentemente edilizio,

aveva ed ha la innegabile essenza di un *piano di occupazione operaia*.

All'attuazione del Piano — nel disegno di legge governativo si provvedeva: a) con un particolare finanziamento; b) basato soprattutto sul risparmio obbligatorio dei lavoratori; c) che aveva come titolo buonuscita; d) che alla loro volta costituivano il mezzo per ottenere in assegnazione la casa. Sono questi i quattro punti fondamentali del Piano Fanfani.

In primo luogo, per il fabbisogno finanziario necessario alle costruzioni si provvedeva con contributi dello Stato e dei datori di lavoro e con accantonamenti obbligatori e facoltativi dei lavoratori.

Lo Stato versava un contributo pari al 5 ed al 4 per cento degli accantonamenti previsti rispettivamente per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e dalle aziende private, oltre ad un contributo di ammortamento per 25 anni per ciascun alloggio assegnato.

I privati datori di lavoro versavano un contributo pari all'1 per cento degli accantonamenti a cui erano tenuti i loro dipendenti, impiegati ed operai.

Infine, i lavoratori sostenendo prevalentemente il peso finanziario del Piano, contribuivano, oltrechè con versamenti volontari, con accantonamenti obbligatori stabiliti: per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nella misura del 30 per cento della 13^a mensilità; per gli altri impiegati nella misura del 40 per cento, del 50 per cento e del 60 per cento della 13^a mensilità a seconda che percepivano una sola, o due o più di due mensilità oltre la dodicesima; per gli operai nella misura del 50 per cento della gratifica natalizia o di corresponsione equivalente.

Come ben si vede, si trattava di adottare, per il finanziamento del piano, il sistema del risparmio obbligatorio sulla 13^a mensilità. A giustificazione si adduceva:

1) che dovevano essere le categorie maggiormente interessate al problema da risolvere — quello della disoccupazione e quello della casa — a sostenere il peso maggiore;

2) che, agendo in funzione anti inflazionistica, giovava ai lavoratori in quanto maggiori consumatori;

3) che, concentrato sulla 13^a mensilità, era meno gravoso e si discostava il meno possibile dal risparmio volontario.

Il risparmio obbligatorio sulla 13^a mensilità — è questo il terzo punto del Piano Fanfani — veniva ricompensato mediante la emissione di buoni-casa. Coloro che erano tenuti all'accantonamento — erano previste poche eccezioni — ricevevano come corrispettivo delle quote obbligatoriamente versate e trattenute dai rispettivi datori di lavoro, o delle quote volontariamente versate, un buono-casa per ogni mille lire versate. Tali buoni, che erano fruttiferi, funzionavano come titoli nominativi nel settennio e si potevano trasmettere solo ad altro lavoratore, cioè solo a colui che ne avesse almeno uno, e si trasformavano in titoli al portatore dopo il settennio.

Ai titolari dei buoni-casa venivano offerte due prospettive: l'una certa e l'altra lasciata alla sorte: e cioè o il rimborso dei buoni stessi attraverso un piano di 25 anni a partire dal 1^o gennaio dell'anno successivo al settennio, oppure l'assegnazione di un alloggio.

Ed invero l'assegnazione degli alloggi — ecco il quarto punto — avveniva mediante sorteggio. Tutti gli alloggi costruiti dal Piano durante i sette anni erano estratti a sorte annualmente fra i lavoratori sottoposti al risparmio obbligatorio, raggruppati nelle due categorie contributive di dipendenti pubblici e di privati lavoratori, secondo particolari modalità. I lavoratori favoriti non dovevano più accantonare la loro quota di 13^a mensilità, ma dovevano pagare una quota annua di ammortamento dell'alloggio, che al termine del 25^o anno, o se riscattato anche prima, passava in proprietà.

Nel disegno di legge ministeriale era dettata una disciplina particolareggiata sul funzionamento del Piano, sull'emissione, circolazione ed estensione dei buoni-casa, sulle estrazioni annuali, sugli oneri derivanti allo Stato dall'attuazione della legge, sulla gestione I.N.A.-Casa, ecc.

Quali sono state le modificazioni apportate dal Parlamento al disegno di legge governativo?

Premesso che tutti — maggioranza e minoranza del-

la Camera dei Deputati e del Senato — si sono trovati d'accordo nel riconoscere gli scopi sociali del Piano e nel condividere la scelta del settore edilizio come il più adatto per raggiungere gli scopi stessi, il dissenso maggiore dal disegno di legge presentato dal Ministro on. Fanfani si è avuto: sulla contribuzione dei lavoratori, sulla sua forma e sulla sua misura; sulla emissione dei buoni-casa; sull'assegnazione degli alloggi in proprietà; ed, infine, sul sorteggio degli alloggi come sistema di assegnazione.

Le opposizioni contro un finanziamento per costruzioni di case poggiato prevalentemente sulle retribuzioni dei lavoratori sono venute da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei prestatori d'opera: però mentre da alcuni la detta opposizione è stata o al meccanismo seguito nel disegno di legge o alla misura del contributo richiesto, da altri si è invece senz'altro esclusa la possibilità di una decurtazione degli stipendi e dei salari per il Piano Fanfani.

Questi ultimi si sono dichiarati decisamente avversi a qualsiasi prelievo che incidesse sulle misere entrate dei lavoratori. Essi hanno sottolineato che da lungo tempo i lavoratori erano soggetti ad un vero e proprio risparmio forzato e che il loro tenore di vita era inferiore al limite medio di sussistenza: che già i lavoratori sopportavano l'onere della disoccupazione, che gravava anch'essa in modo rilevante sul bilancio della pluralità delle rispettive famiglie; che le retribuzioni erano fissate nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali in funzione di un equilibrio economico-sociale assicurato dai patti stessi, e che pertanto qualsiasi decurtazione dei salari tendeva ad infrangere o a spostare quell'equilibrio; che, infine, la regolamentazione moderna di tutti i paesi democratici aveva affermato in vari modi il principio della intangibilità delle retribuzioni operaie.

Contro queste argomentazioni è stato opposto dal rappresentante del Governo e dai membri della maggioranza parlamentare che, vere o errate le dette affermazioni, una cosa era tuttavia certa e cioè che, per impedire l'inflazione e per non gravare maggiormente le categorie industriali, altra via non c'era che quella di chiamare le categorie interessate a contri-

buire all'attuazione del Piano, che era diretto a loro esclusivo vantaggio.

D'altra parte — è stato risposto — che il contributo dei lavoratori sotto certi aspetti, oltre ad avere la fisionomia di un salario a pagamento differito, poteva rientrare quasi in una forma di risparmio di natura previdenziale e cioè quale avviamento ad una forma di assicurazione collettiva contro il rischio della disoccupazione.

Piuttosto, contro la forma e la misura, maggioranza e minoranza parlamentare si sono trovate d'accordo. È stato così scartato il concetto del risparmio obbligatorio, sia per ragioni di ordine economico che psicologico. Il sistema del prestito rimborsabile in 25 anni — è stato detto — con la necessità della emissione di molti milioni di buoni, della tenuta di una complessa contabilità per gli accrediti dei versamenti e degli interessi e per l'ammortamento, rendeva necessaria un'organizzazione amministrativa elefantiaca, la cui spesa avrebbe assorbito somme ingenti, mentre la dilazione necessariamente lunga per il rimborso, data la psicologia dei lavoratori, difficilmente li avrebbe convinti che ad essi era riservato un trattamento sostanzialmente diverso da quello adottato per i datori di lavoro, che davano i contributi a fondo perduto.

Ammessa la necessità di limitare il finanziamento dello Stato per ragioni anti-inflazionistiche e di richiedere l'intervento dei datori di lavoro sotto la forma di un contributo a fondo perduto, non è restato altro che la possibilità di mantenere il contributo dei lavoratori, trasformandolo da prestito obbligatorio in contributo a fondo perduto e riducendone sensibilmente la misura.

Nel disegno di legge governativo, la percentuale della 13^a mensilità da versarsi al fondo per il Piano Fanfani, rapportato alla retribuzione globale annua, dava in media il 2% della retribuzione stessa: attraverso la modifica introdotta dalle due Camere la decurtazione mensile delle retribuzioni è fissata nella misura del 0,60%, misura ridotta al 0,40% per coloro che hanno carichi di famiglia di una certa importanza.

Abolito il sistema del risparmio obbligatorio o del prestito forzato, di conseguenza si è dovuto eliminare

la emissione dei buoni-casa: se il contributo dei lavoratori è pagato attraverso una trattenuta e se la detta decurtazione è a fondo perduto, non vi è possibilità di costituire dei titoli nominativi al portatore corrispondenti alla decurtazione stessa. A questa conclusione è arrivato il Senato.

Soppresso il sistema dei buoni-casa, sorgeva il problema della assegnazione degli alloggi e sorgeva in due modi: sia come sistema di assegnazione, sia come natura dell'assegnazione stessa. È stato al riguardo osservato che il sistema del sorteggio aveva il beneficio di non dividere i lavoratori, che contribuivano dal finanziamento al piano, in due grandi categorie: quelli con la speranza di ottenere l'alloggio, e gli altri che l'alloggio non avrebbero mai avuto, cosa questa che avrebbe reso più penoso il sacrificio sostenuto.

D'altra parte, però, si è osservato — e l'argomentazione è stata ritenuta sennata dal Parlamento — che il sistema della assegnazione degli appartamenti mediante sorteggio dei buoni-casa non teneva conto delle necessità impellenti dei lavoratori più bisognosi di casa e offriva la possibilità ai lavoratori in condizioni meno disagiate di acquistare dei buoni, determinando la conseguenza che molto raramente gli alloggi sarebbero andati ai lavoratori più poveri.

Inoltre, e per quanto riguarda la destinazione degli alloggi, è stato osservato che le quote di ammortamento richieste agli assegnatari degli alloggi costruiti rischiavano di risultare così elevate da rendere impossibile il pagamento agli assegnatari più poveri, per cui questi erano costretti a disfarsi subito della casa assegnata in proprietà e, inoltre, che l'assegnazione di nuovi appartamenti a titolo di proprietà faceva sorgere un diritto perpetuo, il quale, oggi più che mai, era d'uopo venisse postposto al soddisfacimento dell'analogo diritto da parte della grande massa di coloro che soffrono per mancanza o insufficienza di alloggio.

La soluzione adottata è stata saggiamente quella intermedia: la metà degli alloggi costruiti con il Piano saranno assegnati in proprietà e l'altra metà in locazione, eccezione fatta per le case costruite dalle cooperative per i propri soci, che invece andranno conferite tutte in proprietà.

Da quanto è stato fin qui detto si rileva, sia pure in forma indiretta, quale sia il contenuto del Piano Fanfani segnato da quella che è divenuta la legge 28 febbraio 1949, n. 43. Essa va integrata dalla disciplina stabilita dai decreti presidenziali del 22 giugno 1949, n. 340, e del 4 luglio 1949, n. 436, che dettano le norme integrative e regolamentari.

Tenendo presenti tutte queste fonti normative, dirò in breve prima del finanziamento del Piano e poi della sua tecnica, con particolare riguardo alla disciplina delle costruzioni e delle assegnazioni.

Il Piano settennale di costruzione di case per lavoratori è finanziato:

- a) con contributi dello Stato;
- b) con contributi dei datori di lavoro;
- c) con contributi dei lavoratori;
- d) con le rate degli assegnatari di alloggi in proprietà dopo i primi sette anni del piano;
- e) con gli avanzi netti dell'amministrazione degli alloggi in locazione;
- f) con la imposta eventualmente applicata dai Comuni per gli appartamenti non congruamente abitati;
- g) con le somme pagate a titolo di multa dai datori di lavoro,
- h) con la emissione delle obbligazioni.

Tra tutte queste fonti maggiore importanza e rilievo hanno indubbiamente le prime tre.

Lo Stato interviene a finanziare il Piano in due modi: con un contributo a fondo perduto in misura percentuale sui contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori e con un contributo in relazione agli alloggi costruiti nei sette anni. Più precisamente lo Stato versa, per l'art. 5 lett. a) della legge, un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi corrisposti dai datori di lavoro e dai lavoratori. Il versamento è fatto alla Gestione I.N.A.-Casa a rate mensili.

Inoltre esso versa, per l'art. 22 della legge, un contributo per ciascun alloggio costruito nei primi sette anni di attuazione del Piano, nella misura del 3,20% del costo fino all'importo massimo di L. 400.000 per vano. Tale contributo sarà corrisposto per la durata

di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio.

L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione e il 2,20% per gli alloggi assegnati in proprietà, debbono dalla Gestione I.N.A.-Casa essere devoluti per la costruzione di nuovi alloggi, mentre per gli alloggi assegnati in proprietà l'1% andrà a scomputo delle rate mensili costanti.

Allo scopo di fornire i mezzi necessari alla gestione ed in relazione agli oneri derivanti dallo Stato ai titoli suddetti, il Tesoro anticipa, per ciascun anno, 15 miliardi, che vengono utilizzati a copertura del contributo previsto dall'art. 5 della legge nonché a copertura delle annualità di contributo statale afferente agli alloggi assegnati.

Le annualità dovute sono corrisposte in mensilità posticipate costanti, pari ciascuna ad un dodicesimo delle annualità medesime, scadenti alla fine del mese. Quella relativa all'esercizio finanziario 1948-1949 sarà versata entro il 31 luglio 1949. Per i primi 4 anni, il Tesoro farà fronte agli impegni in parola con le somme fornite dal Fondo Lire.

Di considerevole importanza è anche il contributo dei datori di lavoro, che è fissato dall'art. 5 della legge nella misura dell'1,20% delle retribuzioni mensili corrisposte dagli stessi ai propri dipendenti.

Questo contributo era nel disegno di legge originario stabilito, come ho detto più sopra, nella misura dell'1% degli accantonamenti fatti dai lavoratori. Attraverso la discussione parlamentare si è giunti invece alla determinazione di esso nella nuova misura percentuale da applicarsi sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, piuttosto che sugli accantonamenti degli operai e degli impiegati dipendenti. Anche questo contributo è a fondo perduto.

I datori di lavoro, che sono tenuti a versare i contributi I.N.A.-Casa, sia quelli da loro dovuti che quelli trattenuti sui salari e sugli stipendi dei propri dipendenti — e se non lo fanno incorrono nelle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge — insieme con quelli previdenziali, possono essere autorizzati a sospendere i versamenti stessi, qualora vengano incaricati delle costruzioni dirette per i propri dipendenti. Dei contributi dovuti e non versati, essi do-

vranno render conto secondo la disciplina fissata dall'art. 10 delle norme integrative della legge.

Il versamento dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori viene effettuato in base alle disposizioni contenute negli artt. 33 delle Norme integrative e 26 del regolamento e soprattutto in base alla disciplina dettata dal decreto ministeriale 23 marzo 1949.

Vi è poi il contributo dei lavoratori fissato nella misura del 0,60% delle retribuzioni globali, ridotto al 0,40% per i capi famiglia che abbiano più di tre persone a carico.

Il pagamento di questo contributo avviene per trattenuta sui salari e sugli stipendi, operata direttamente dal datore di lavoro.

Sono esenti dal contributo, e quindi dai benefici del Piano, coloro che abbiano compiuto il 59° anno di età, che siano ex tubercolotici dimessi da sanatori da non oltre tre anni o che siano lavoratori del mare avvicendati; sono esclusi altresì i lavoratori stagionali od occasionali, i lavoratori agricoli, i portieri ed il personale domestico, i ricoverati in istituti di pena.

È data facoltà di rinuncia alla esenzione, rinuncia che deve essere fatta mediante esplicita dichiarazione scritta al proprio datore di lavoro. Questi è obbligato a rimettere gli elenchi dei lavoratori esentati, come di quelli che rinunciano alla esenzione.

Le altre fonti di finanziamento sopra indicate traggono la loro giustificazione dal meccanismo economico-finanziario del Piano. Quella che dal punto di vista sociale merita di essere posta in rilievo, è l'imposta prevista dall'art. 6 della legge, che i Comuni hanno facoltà di applicare a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessità del complesso familiare. I criteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo delle aliquote e il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le esigenze del complesso familiare, verranno fissati con separato provvedimento di legge.

La raccolta dei mezzi finanziari serve per la costruzione delle case. Si entra così a parlare della tecnica del Piano di costruzioni, sia sotto l'aspetto della formazione del programma, sia sotto l'aspetto della co-

struzione degli alloggi, che, infine, sotto quell'altro dell'assegnazione in proprietà o in locazione.

La formazione del Piano è fatta dal Comitato di attuazione, il quale si preoccupa sia dell'aspetto economico-finanziario che di quello edilizio; esso, cioè da una parte presiede all'impiego dei fondi raccolti e dall'altra fa il programma delle costruzioni, determinandone i tipi e criteri generali, stabilendo la ripartizione in relazione al territorio nazionale e alle categorie interessate, indicando gli enti cui deve essere affidata l'esecuzione delle costruzioni e precisando in quali casi le costruzioni devono essere fatte direttamente dalla Gestione I.N.A.-Casa, ecc.

Rispetto alla durata i Piani di costruzione sono: quello settennale, quelli annuali di ripartizione e quello iniziale (avente carattere sperimentale). Vi sono poi i piani delle costruzioni da farsi dopo i sette anni.

Per quanto riguarda la formazione del piano, la disciplina giuridica abbonda soprattutto nelle norme integrative e regolamentari della legge 28 febbraio 1949, n. 43. I piani sono deliberati dal Comitato di attuazione e debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nella formulazione di essi deve tenersi conto dell'indice di affollamento e delle distruzioni belliche operate nei singoli comuni e deve riservarsi una quota, corrispondente ad almeno un terzo delle somme complessive, per le costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale e nelle Isole.

È il Comitato che ripartisce le costruzioni sul territorio nazionale, che stabilisce le caratteristiche delle costruzioni e che vigila l'attuazione dei piani deliberati e regolarmente approvati.

L'attuazione dei piani spetta al Consiglio direttivo, il quale, nel quadro generale della disciplina segnata dalla legge e dalle norme integrative e regolamentari, nonché delle direttive impartite dal Comitato di attuazione, provvede a tutto quanto è necessario perchè le costruzioni siano fatte.

Queste possono essere affidate all'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, all'INCIS e all'Istituto per le Case Popolari o ad altri enti pubblici o di diritto pub-

blico, nonchè a consorzi o cooperative di produzione e lavoro.

Le aziende e le cooperative legalmente costituite e composte di dipendenti da una o più aziende o delle amministrazioni pubbliche che non beneficino di altri contributi o concorsi a carico dello Stato per costruzioni di case, possono essere autorizzate dal Comitato di attuazione a costruire direttamente case, purchè le costruzioni siano compiute nei primi tre anni di attuazione del piano, secondo progetti e modalità da approvarsi dal Consiglio direttivo.

Una disciplina particolareggiata è contenuta nelle fonti normative per quanto riguarda le costruzioni, il numero degli alloggi da costruire, la determinazione dei tipi di costruzione e di alloggio, l'inizio e ultimazione dei lavori, la direzione e la gestione dei lavori, la vigilanza sui lavori ed i collaudi dei lavori eseguiti, il sistema di appalto, la presentazione e l'approvazione dei progetti ed in genere tutte quelle altre operazioni che siano necessarie alla costruzione delle case.

Una volta stabilito il Piano e provveduto ad affidare le costruzioni degli alloggi, si provvede all'assegnazione degli alloggi stessi ai lavoratori più bisognosi. L'assegnazione è fatta per metà degli alloggi in proprietà e per l'altra metà in locazione, eccezione fatta per quelli costruiti da cooperative di lavoratori per i propri soci, che vengono assegnati tutti in proprietà.

La graduatoria dei lavoratori bisognosi è formata, sia per l'assegnazione degli alloggi costruiti da Enti o Istituti incaricati dalla Gestione I.N.A.-Casa, sia per quelli costruiti direttamente dalle aziende, da una Commissione provinciale, costituita con decreto del Prefetto, e composta da un magistrato, presidente, dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione operaia, da un rappresentante della Gestione I.N.A.-Casa, da un rappresentante dell'Intendenza di finanza e da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali locali.

I lavoratori che desiderano ottenere un alloggio in proprietà o in locazione debbono, rispettivamente, prenotarsi o presentare domanda di locazione indirizzata alla Gestione I.N.A.-Casa, compilata su appositi mo-

duli ed inoltrata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro. Possono presentare domanda tutti i lavoratori che abbiano almeno versato una mensilità di contributi all'atto della domanda, che prestino abitualmente la loro opera nella circoscrizione della zona nella quale si fanno le costruzioni e, per le assegnazioni in proprietà, non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione suddetta e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare lo sia.

La Commissione provinciale provvede a stabilire la graduatoria — che va pubblicata e che è soggetta ad opposizione — tenendo presenti, sulla base dei titoli esibiti dagli interessati, il possesso nei singoli delle circostanze o dei requisiti preferenziali.

A tale uopo l'art. 37 del regolamento stabilisce, in forza di apposita delega fatta dalla legge, quelli che sono i criteri di preferenza da adottarsi ai fini della assegnazione degli alloggi: le domande dei lavoratori sono ripartite in sette classi e nell'ambito di ciascuna classe le preferenze sono stabilite seguendo un punteggio per ciascuna delle condizioni tassativamente indicate nel regolamento stesso.

Gli appartamenti assegnati in proprietà possono essere ceduti ad altri lavoratori bisognosi con l'osservanza di determinate forme.

Sia la legge che le norme integrative e regolamentari disciplinano particolareggiatamente l'amministrazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, sia direttamente che tramite gli Enti e gli Istituti incaricati, nonché di quelli costruiti dalle aziende e dalle cooperative. La disciplina giuridica prevede la indicazione dell'Ente che cura l'amministrazione, le modalità e condizioni dell'amministrazione stessa, la adozione di un regolamento tipo di condominio, la imputazione delle spese generali, la determinazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, la determinazione dei canoni di affitto per gli alloggi in locazione e delle quote mensili costanti per quelli assegnati in proprietà e, infine, la destinazione dell'avanzo di amministrazione.

Giunto a questo punto, non mi resta che tirare le reti e concludere.

Gli scopi del Piano Fanfani sono già stati indicati; essi sono, soprattutto, due: lavoro e casa.

Il Piano tende a frenare il fenomeno della disoccupazione e, sotto certi aspetti, a prevenirlo, mediante la costruzione di case per i lavoratori più bisognosi.

Per quanto riguarda la disoccupazione, gli ultimi dati forniti dagli Uffici provinciali del lavoro mostrano un leggero regresso rispetto ai mesi precedenti. Le statistiche del mese di giugno, che sono le ultime pubblicate, forniscono le seguenti cifre degli iscritti agli uffici di collocamento, distinti per regione e nelle quattro classi: dei pensionati od occupati in cerca di altra occupazione (classe 1^a); delle casalinghe in cerca di occupazione (classe 2^a); dei giovani di età inferiore a 21 anni o smobilitati in cerca di prima occupazione (classe 3^a); e dei disoccupati che hanno già avuto una precedente occupazione (classe 4^a).

REGIONI	1 ^a cl.	2 ^a cl.	3 ^a cl.	4 ^a cl.	TOTALE
Piemonte	2456	11461	19599	70754	104270
Valle d'Aosta	12	132	258	993	1665
Lombardia	8373	21538	61203	155769	246883
Trentino A. A.	1567	2057	2621	11456	17701
Veneto	7141	19761	43618	129043	199563
Friuli V. G.	935	4579	6757	36920	49191
Liguria	3772	8009	16372	31354	59507
Emilia e Romagna	3634	21681	21105	91088	137508
ITALIA SETT.	27890	89218	171803	527377	816288
Toscana	6750	16700	22777	79078	125305
Umbria	1048	4017	3309	18994	27368
Marche	2180	8117	5614	28395	44306
Lazio	3753	7847	9081	58101	78782
ITALIA CENTRALE	13731	36681	40781	184568	275761
Abruzzi Molise	7796	3596	8803	38558	58753
Campania	12399	24953	69846	98131	205329
Puglie	3538	4835	11407	105546	125326
Basilicata	410	529	1392	9030	11361
Calabria	8539	4532	10500	67674	91245
ITALIA MERID.	32682	38445	101948	318939	492014
Sicilia	4137	6025	19345	100138	129645
Sardegna	1645	2358	4381	16441	24825
ITALIA INSULARE	5782	8383	23726	116579	154470
TOTALE	80085	172727	338258	147463	1738533
REFFIIF. APPORT.	3552	7679	15029	50975	77235
TOT. RETT.	83637	180406	353287	1198438	1815768

Queste cifre mostrano la imponenza del problema. Anche se esse — come è stato detto — segnano una riduzione dei disoccupati rispetto ai mesi precedenti, riduzione dovuta soprattutto all'incremento delle lavorazioni stagionali, il problema resta tuttavia nella sua importanza e tale da dover preoccupare Governo e Parlamento, pubblici poteri e categorie interessate.

D'altra parte, sono ormai a tutti note le gravità e l'urgenza del problema edilizio in Italia. Il nostro Paese, che è stato sempre deficitario in materia di case, anche prima della guerra, presenta oggi un quadro veramente preoccupante in materia, dato che buona parte del popolo italiano è costretto a vivere in condizioni di disagio, di agglomeramento e insalubrità tali da non poter più oltre essere tollerati.

Dai dati forniti dall'Istituto centrale di statistica, messi in raffronto all'approssimativo aumento della popolazione, si può stabilire che al 31 dicembre 1947 si presentava un fabbisogno di nuove costruzioni per un complesso di 3.376.789 stanze ripartite così:

Italia Settentrionale	n.	35.061
Italia Centrale	n.	782.581
Italia Meridionale	n.	2.013.054
Italia Insulare	n.	546.091

A questa deficienza vanno aggiunte altre 820.151 stanze non più idonee all'uso per ragioni statiche o per ragioni igieniche. Sicchè si ha un deficit complessivo di 4.196.398 stanze pari a vani $4.196.398 \times 1,50$ uguale vani n. 6.295.407.

Le distruzioni per cause di guerra, risultanti dai rilevamenti del Genio Civile, ammontano a circa 2.670.000 vani distrutti e 3.270.000 vani danneggiati. Considerando solamente i vani distrutti, si viene oggi ad avere *un deficit totale* di vani di 6.295.407 più 2.670.000, in tutto vani 8.895.407.

Per quanto a tali dati non possa attribuirsi un carattere rigoroso, tuttavia non è chi non veda la insufficienza delle abitazioni, insufficienza che deve destare preoccupazioni anche dal punto di vista sociale. Da ciò sorge la necessità della urgente costruzione di alloggi.

Come provvedere al riguardo? Le vie da seguire sono due: quella di incoraggiare e sostenere l'inizia-

tiva privata e quella di procedere per mezzo di un apposito piano alla diretta costruzione a pieno finanziamento.

La prima via è stata seguita nel nostro Paese per la ricostruzione e per la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici, nonchè viene ora adottata dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (la più importante delle quattro leggi Tupini). La seconda promuove la costruzione diretta delle case chiamando a contribuirvi lo Stato, i datori di lavoro ed i lavoratori.

Il Piano impone alle categorie interessate nuovi sacrifici. Li impone soprattutto ai lavoratori, i quali sono obbligati a dare una parte, sia pure modesta, della loro retribuzione per procurare i mezzi necessari per la costruzione delle case, che essi andranno ad abitare.

Facendo questi sacrifici, essi contribuiscono a dare lavoro a migliaia e migliaia di disoccupati.

È questa una prova chiara e luminosa di quella solidarietà sociale, che deve unire coloro che lavorano a coloro che soffrono perchè non hanno lavoro. È una prova di solidarietà, che desidero — chiudendo queste brevi note — sottolineare, perchè essa mi sembra di lieto auspicio per la ripresa economica del nostro Paese e per l'elevamento spirituale delle nostre masse lavoratrici.

Agosto 1949.

LE FONTI GIURIDICHE





I.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 - PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA, AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI (*).

ART. 1. — È istituito il Comitato di attuazione di un piano per incrementare l'occupazione operaia mediante la costruzione di case per lavoratori.

Il Comitato presiede all'impiego dei fondi raccolti, predispone il piano di costruzione degli alloggi e dei relativi ammortamenti e ne vigila l'attuazione (1).

Il Comitato è costituito:

1) dal presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, e sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2);

(*) in *Gazz. Uff.* n. 54 del 7 marzo 1949. V. anche le rettifiche pubblicate nella *Gazz. Uff.* n. 64 del 18 marzo 1949.

(1) Le attribuzioni del Comitato di attuazione del piano settennale di costruzioni sono disseminate nei vari articoli della legge e delle norme integrative. Una ricognizione e una migliore precisazione di dette attribuzioni sono fatte dagli artt. 1 e 2 del regolamento.

(2) La presidenza del Comitato di attuazione, nel disegno di legge governativo, era affidata al Ministro dei lavori pubblici. La Camera dei Deputati volle invece che il presidente fosse nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per i lavori pubblici, e cioè nello stesso modo con cui sono nominati gli altri componenti del Comitato.

Il Comitato di attuazione non ha un vice presidente. Il presidente è, in caso di impedimento temporaneo, sostituito dal rappresentante del Ministero del lavoro in seno al Comitato stesso.

2) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale;

3) da cinque rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno per la categoria dei dirigenti di azienda; due per la categoria impiegatizia e due per gli operai, da tre rappresentanti dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5, designati dalle rispettive associazioni sindacali, su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse, da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative e da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria (3);

4) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Per ognuno dei componenti del Comitato è nominato un supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti (4).

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente (5).

ART. 2. — Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge è costituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalità giuridica e denominata Gestione I.N.A.-Casa (6).

(3) Per le designazioni, cfr. anche l'art. 15 del regolamento.

(4) Cfr. in proposito anche l'art. 16 del regolamento.

(5) Cfr. in proposito l'art. 5 del regolamento.

(6) È stata la Camera dei Deputati che ha voluto sottolineare il carattere di « gestione autonoma » della Gestione I.N.A.-Casa alla quale ha conferito la personalità giuridica. Ciò ha grandissima importanza, perchè mentre distingue esattamente l'I.N.A.-Casa dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con il quale pure conserva necessari ed utili rap-

Spetta alla Gestione I.N.A.-Casa dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonchè il rilascio di procure generali o speciali (7).

L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-Casa si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio (8).

La gestione I.N.A.-Casa è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (9).

Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, è presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre, al Ministro per il tesoro insieme con la relazione del Comitato e del Collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge (10).

Il bilancio è presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato (11).

ART. 3. — Alla gestione I.N.A.-Casa è preposto un Consiglio direttivo formato:

porti, spiega le ragioni dei poteri assegnati al Consiglio direttivo nei confronti del Comitato di attuazione.

(7) Il compito della Gestione I.N.A.-Casa è precisato, oltre che dalle norme integrative, anche dal regolamento, il quale agli artt. 9 e 10 elenca le funzioni del Consiglio direttivo.

(8) Cfr. in proposito l'art. 12 del regolamento.

(9) In diversi modi si manifesta la vigilanza del Ministero del Lavoro sulla Gestione I.N.A.-Casa. Esso infatti, oltre alla vigilanza generica, « approva i piani di costruzione; fissa i compensi e le indennità del Presidente e dei membri del Comitato di attuazione, del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori; fissa le direttive per il bilancio della Gestione e lo rivede; controlla la Gestione direttamente o tramite l'Ispettorato del Lavoro, ecc. ».

(10) Cfr. in proposito l'art. 38 delle Norme integrative.

(11) In questo modo le due Camere sono messe in condizione di controllare, attraverso il bilancio della Gestione I.N.A.-Casa, l'attuazione dei piani di costruzione e, indirettamente, l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

1) dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

2) da tre rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro, designati dalle associazioni sindacali delle categorie interessate su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che dovrà tener conto dell'importanza numerica delle associazioni stesse (12);

3) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale;

4) da un rappresentante dell'Ordine dei medici designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, su proposta dell'Ordine stesso;

5) da un ingegnere designato dall'associazione nazionale della categoria.

I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; durano in carica sette anni e possono essere sostituiti.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente (13) al quale compete la rappresentanza negoziale e processuale della gestione I.N.A.-Casa (14).

ART. 4. — Per la gestione I.N.A.-Casa è istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per il tesoro e composto:

1) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 4^o, che lo presiede;

2) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5^o;

3) da quattro rappresentanti designati rispettivamente dai Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

Sono nominati due revisori supplenti in rappresen-

(12) Cfr. art. 15 del regolamento.

(13) Cfr. art. 11, ultimo comma, del regolamento.

(14) Cfr. art. 8 del regolamento.

tanza rispettivamente della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Essi esercitano il controllo sulla gestione e sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento; hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo di cui all'art. 3; attestano la veridicità dei bilanci e ne riferiscono annualmente (15). -

ART. 5. — Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'art. 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge (16):

a) lo Stato verserà un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle successive lettere b) e c), oltre il contributo di cui all'art. 22 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

b) i dipendenti — comunque qualificati — dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, nonché delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico verseranno un contributo pari allo 0,60 per cento delle loro retribuzioni mensili;

c) i privati e gli Enti pubblici, datori di lavoro alle persone contemplate alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, verseranno un contributo pari all'1,20 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti.

(15) Le funzioni del Collegio dei revisori sono meglio precisate all'art. 13 del regolamento.

(16) Il piano di costruzione è settennale: va dal 1° aprile 1949 (primo del mese successivo all'entrata in vigore della legge) al 31 marzo 1956. L'esercizio finanziario va, invece, dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno. (Cfr. art. 19 del regolamento).

I contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennità di caro-pane, della indennità di mancata mensa, delle indennità di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata, o delle mensilità eccedenti la dodicesima (17).

ART. 6. — È data facoltà ai Comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessità del complesso familiare (18).

L'imposta sarà applicabile sino al 31 dicembre 1955 ed il provento sarà destinato ad incremento del fondo per l'esecuzione del piano nel Comune che applica il tributo.

Con separato provvedimento di legge saranno fissati i caratteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo delle aliquote ed il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le esigenze del complesso familiare.

ART. 7. — I contributi, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5, saranno versati all'I.N.A.-Casa a rate mensili.

I contributi, di cui alla lettera *b*), dell'art. 5 saranno trattenuti ad ogni periodo di paga dai datori di lavoro sulle retribuzioni dovute ai propri dipendenti.

(17) Le Norme integrative, agli artt. 26 e seguenti, e il regolamento, agli artt. 20 e seguenti, disciplinano particolareggiatamente — nel quadro generale delle disposizioni della legge — il finanziamento dei piani di costruzione, finanziamento che è fatto con contributi dello Stato, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

(18) La imposizione di questo particolare tributo, che va poi ad incrementare il finanziamento del piano di costruzioni, fu voluta dal Senato, il quale, mosso da criteri di giustizia sociale distributiva, dispose che alla costruzione di case per lavoratori contribuissero anche coloro che hanno una abitazione superiore alla media delle esigenze. Se dal punto di vista sociale ciò può giustificarsi, deve però dire che la norma esce fuori dal sistema della legge 28 febbraio 1949, n. 43, la quale prevede la costruzione di case per lavoratori con contributi ricavati da redditi di lavoro.

Tali contributi e quelli dovuti, ai sensi dell'art. 5 lettera c), dai datori di lavoro, saranno da essi versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per la assicurazione di malattia o per la corresponsione degli assegni familiari, indicato, per ciascuna categoria professionale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (19).

Le disposizioni per l'accertamento ed il versamento, quelle penali e quelle relative alla vigilanza, ai controlli, ai ricorsi ed alle controversie previste per il contributo, unitamente al quale dovrà effettuarsi la riscossione, sono estese ai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5.

Gli Enti o Istituti, percettori del contributo, unitamente al quale dovrà essere effettuata la riscossione, vi provvederanno senza onere alcuno, versando nei dieci giorni alla Gestione I.N.A.-Casa le somme per conto di essa riscosse (20).

ART. 8. — Per la raccolta dei fondi, secondo le norme dettate dal precedente articolo, per la riscossione delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari degli alloggi e per l'espletamento di altri servizi amministrativi, il Comitato, di cui all'art. 1, e la Gestione I.N.A.-Casa si varranno dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge (21).

(19) Il decreto è quello ministeriale del 18 marzo 1949, riportato integralmente più sotto.

(20) Cfr. in proposito l'art. 26 del regolamento.

(21) La raccolta e la gestione dei fondi era nel disegno di legge governativo affidata all'Istituto nazionale delle assicurazioni. In sede di discussione alla Camera dei Deputati fu proposto di assegnare l'incarico all'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenuto conto del fatto che l'I.N.P.S. dispone di una organizzazione periferica molto sviluppata, capace di compiere con facilità la rilevazione e la messa a ruolo dei contribuenti. È prevalsa una tesi intermedia: la gestione fa capo all'I.N.A., pur conservando la sua autonomia (si ricordi che è persona giuridica), ma la riscossione dei contributi avviene tramite gli istituti previdenziali e assistenziali, quali l'I.N.A.M., l'I.N.P.S., l'E.N.P.A.S., l'E.N.P.A.L.S., ecc.

I rapporti fra il Comitato, di cui all'art. 1, la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni saranno regolati da apposite convenzioni soggette all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'industria e il commercio.

Per la gestione amministrativa affidata all'I.N.A.-Casa, di cui all'art. 2, sarà provveduto secondo le norme da emanarsi ai sensi del successivo art. 28.

ART. 9. — Sono esenti dagli obblighi stabiliti dall'art. 5 (22) i lavoratori che rientrano in una delle seguenti categorie, salvo esplicita rinuncia all'esenzione:

1) abbiano compiuto il 59° anno di età (23);

2) siano ex-tubercolotici dimessi dai sanatori da non oltre tre anni (24);

3) siano lavoratori del mare avvicendati (25).

Sono esclusi altresì dagli obblighi suddetti i lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e i lavoratori stagionali, intendendosi per tali quelli esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (26).

Il contributo, di cui alla lettera b) dell'art. 5, è ridotto allo 0,40 per cento della retribuzione per i lavoratori capi famiglia, qualora abbiano a carico complessivamente più di tre persone, per le quali riscuotano gli assegni familiari o che si trovino tutte involontariamente nella riconosciuta impossibilità di lavorare (27).

ART. 10. — Il Comitato di cui all'art. 1 predisporrà

(22) Altri casi di esenzione sono previsti dalle Norme integrative all'art. 26, terzo e quarto comma.

(23) Cfr. in proposito l'art. 21 del regolamento.

(24) Cfr. al riguardo l'art. 20 del regolamento.

(25) V. al riguardo l'art. 28 delle Norme integrative.

(26) Cfr. in proposito il decreto ministeriale 11 dicembre 1939, che approva le nuove tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

(27) Cfr. l'art. 29 delle Norme integrative e l'art. 22 del regolamento.

un piano tecnico-finanziario della durata di sette anni, da attuarsi per tutte le operazioni previste per la costruzione ed assegnazione di alloggi per lavoratori, tenendo conto dell'importo dei contributi pagati o pagabili dalla categoria dei dipendenti da pubbliche Amministrazioni e da quella dei dipendenti da datori di lavoro privati, secondo quanto si prevede nell'articolo 5 (28).

Per ciascuna categoria gli alloggi saranno distinti in cinque tipi diversi da uno a cinque vani oltre gli accessori (29).

La ripartizione sul territorio nazionale delle costruzioni eseguibili con le somme raccolte verrà stabilita annualmente secondo un piano elaborato dal Comitato.

Detto piano dovrà tener conto dell'indice di affollamento di ogni Comune e delle distruzioni belliche.

In ogni caso, l'importo delle costruzioni da eseguirsi nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna non dovrà essere inferiore a un terzo delle somme complessive da investire.

ART. II. — Per la costruzione delle case per lavoratori, il Comitato può incaricare lo stesso Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti per le case popolari o altri Enti pubblici o di diritto pubblico, nonché consorzi e cooperative di produzione e di lavoro (30).

(28) Non è pertanto possibile fare una confusione delle costruzioni per lavoratori privati con quelle per lavoratori dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni. Ciò danneggia questi ultimi, in quanto — a parità di personale impiegato — il gettito dei contributi per quelli pubblici è molto minore, non essendo le Amministrazioni pubbliche tenute al versamento del contributo dell'1,20 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti (v. art. 5, lett. e) della legge).

Questo concetto è affermato anche dall'art. 15, primo comma, delle Norme integrative.

(29) Cfr. in proposito l'art. 27 del regolamento.

(30) Cfr. anche l'art. 3 delle Norme integrative.

Le aziende e le cooperative legalmente costituite, composte di dipendenti da una o più aziende o da Amministrazioni pubbliche, e che non beneficino di alcun altro contributo o concorso a carico dello Stato per costruzione di case, potranno costruire direttamente case, con un numero di vani proporzionato al numero rispettivo dei propri dipendenti o dei propri iscritti. La costruzione dovrà essere compiuta nei primi tre anni di applicazione del piano, previa autorizzazione del Comitato, secondo progetti e modalità da approvarsi dal Consiglio direttivo di cui all'art. 3. Le case costruite dalle cooperative dovranno essere assegnate ai soci nei modi e nei termini di cui all'art. 14. Le case costruite dalle aziende saranno per metà assegnate ai propri dipendenti a termini dell'art. 14 e per metà destinate alla locazione sempre ai propri dipendenti a termini dell'art. 19 (31).

Nel caso, di cui al comma precedente, le aziende potranno essere autorizzate, dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa a sospendere, dopo l'inizio dei lavori, il versamento dei contributi dovuti in proprio e per i loro dipendenti, salvo conguaglio finale. Similmente le cooperative, di cui al comma precedente, potranno essere autorizzate dal Consiglio direttivo dell'I.N.A.-Casa, dopo l'inizio dei lavori, a riscuotere direttamente dalle aziende o dalle pubbliche Amministrazioni, alle cui dipendenze prestino la propria opera i loro iscritti, l'importo dei contributi dovuti, salvo conguaglio finale.

In entrambi i casi la Gestione I.N.A.-Casa provvederà, secondo lo stato di avanzamento dei lavori, a versare i contributi statali maturati, di cui agli articoli 5 e 22 (32).

Le case costruite dalle aziende, e non assegnate ai sensi dell'art. 14, saranno amministrate da un Comitato misto composto di rappresentanti dell'azienda

(31) V. in proposito le disposizioni particolareggiate dettate per le costruzioni fatte dalle aziende e dalle cooperative, dagli artt. 9 e segg. delle Norme integrative.

(32) Cfr al riguardo la disposizione dell'art. 11 delle Norme integrative.

e dei lavoratori (33). In caso di cessazione dell'azienda le case passeranno in amministrazione agli Enti previsti dall'art. 19.

ART. 12. — Le case costruite in esecuzione della presente legge e le relative aree restano di proprietà della Gestione I.N.A.-Casa, finchè siano definitivamente trasferite ai sensi degli articoli 14 e 19.

ART. 13. — Metà degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa sarà assegnata in proprietà e metà sarà destinata alla locazione (34).

I criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprietà che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento (35).

I lavoratori, che abbiano pagata almeno una mensilità di contributo, possono, nel termine che per ciascun anno sarà fissato dal Comitato, prenotarsi presso l'I.N.A.-Casa per l'assegnazione di un alloggio in proprietà a norma dell'art. 14.

(33) V. in proposito l'art. 24 delle Norme integrative.

(34) Questa distinzione — metà degli alloggi ceduti in proprietà o come più tecnicamente deve dirsi « con promessa di vendita », e metà in locazione — non figurava nel disegno di legge governativo.

Nel pensiero del Ministro proponente, On. Fanfani, le case dovevano essere assegnate ai lavoratori tutte in proprietà, mediante sorteggio. Scartato dalla Camera il concetto del risparmio obbligatorio, che era alla base del piano, il Senato non ritenne opportuno di mantenere il sorteggio. Esso anzi, pur apprezzando l'idea di consentire, attraverso il piano, ai lavoratori di diventare proprietari della propria casa, ritenne di dover « destinare una parte delle case alla locazione, per andare incontro a quei lavoratori meno abbienti, che non potrebbero risparmiare tanta parte della loro retribuzione quanto ne occorrerebbe per pagare le rate di ammortamento ».

Ciò spiega perchè la distinzione si applica anche agli alloggi costruiti direttamente dalle aziende.

Solo gli alloggi costruiti dalle cooperative sono tutti assegnati con promessa di vendita.

(35) Il regolamento provvede a fissare i criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi agli artt. 37 e 38. È abbastanza strano che la determinazione di detti criteri sia stata dal legislatore demandata al Governo, perchè la fissasse in sede di regolamento e non di norme integrative.

Annualmente si procederà altresì all'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione.

ART. 14. — L'assegnazione degli alloggi destinati ad essere trasferiti in proprietà avverrà a mezzo di promessa di vendita con consegna immediata e pagamento rateale.

L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di 25 anni, durante i quali corrisponderà rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della Gestione I.N.A. Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'art. 22 (36).

L'obbligo del pagamento delle rate, previste dal comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione è stata accolta. Sarà all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata (37).

È in facoltà dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del debito residuo, nonchè di fare versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del suo debito, purchè ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.

ART. 15. — L'assegnatario potrà alle condizioni e con le modalità da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita a favore di altro lavoratore, che abbia pagata una intera annualità di contributo, e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio (38).

La cessione fatta in difformità delle disposizioni del regolamento è nulla di pieno diritto.

ART. 16. — Tutte le spese per la manutenzione or-

(36) Cfr. in proposito l'art. 22 delle Norme integrative.

(37) Questa disposizione mostra chiaramente il meccanismo adoperato dalla legge per l'assegnazione degli alloggi. Questi vengono assegnati, secondo la graduatoria fissata nei modi stabiliti dal regolamento, prima della costruzione e non dopo che sono già ultimati.

(38) V. in proposito l'art. 20 delle Norme integrative, che fissa i requisiti e le modalità della cessione e le formalità necessarie da compiere per ottenerla.

dinaria e straordinaria degli alloggi assegnati ai sensi dell'art. 14 sono a carico degli assegnatari (39).

ART. 17. — All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue fin quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non siano attribuiti ad uno solo degli eredi, che resterà obbligato a detta corresponsione.

All'assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento delle rate per tre mensilità consecutive, la Gestione I.N.A.-Casa intimerà ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sarà pronunciata dalla Gestione I.N.A.-Casa e determinerà la perdita del diritto all'alloggio (40).

Resosi, in tal guisa, disponibile l'alloggio, la Gestione I.N.A.-Casa lo assegnerà ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge. Il nuovo assegnatario sarà tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme già versate, dedotta una quota per l'uso dell'alloggio, da stabilirsi dalla Gestione I.N.A.-Casa. Il rimborso avverrà a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per l'estinzione del debito.

ART. 18. — L'assegnatario potrà stipulare con Istituti di assicurazione una polizza di assicurazione sulla vita umana, che comprenda anche il rischio di invalidità assoluta e permanente, per la durata massima di 25 anni. Le condizioni di polizza dovranno prevedere che, in caso di premorienza o di invalidità assoluta e permanente dell'assegnatario, l'Istituto assicuratore si sostituisca all'assegnatario medesimo nell'obbligo di corrispondere le rate ancora a scadere fino al termine dei 25 anni, rimanendo liberati da tale onere l'assegnatario o i suoi aventi causa.

ART. 19. — La metà degli alloggi, destinata alla locazione a norma dell'art. 13, sarà affidata dal Co-

(39) V. al riguardo l'art. 23 delle Norme integrative.

(40) V. in proposito l'art. 25 delle Norme integrative.

mitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ad Istituti di previdenza o ad altri enti similari. L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sarà versato annualmente dall'Ente amministratore alla Gestione I.N.A.-Casa (41).

Al termine della propria gestione, l'I.N.A.-Casa trasferirà, mediante convenzione preventivamente approvata dal Comitato di cui all'art. 1 e dai Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, la proprietà degli alloggi di cui al precedente comma e di quelli costruiti per la locazione direttamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 11, agli Enti indicati nel comma precedente.

Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verrà stabilito tenendo conto d'ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento e imposte, e varierà colle condizioni del mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni (42).

ART. 20. — Dopo i primi sette anni, il Comitato provvederà a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi che affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari di case in proprietà, dagli avanzi netti delle locazioni degli alloggi, di cui all'art. 19, e dal contributo statale previsto dal successivo art. 22 (43).

Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente saranno destinati secondo le norme degli articoli 13, 14 e 19.

Le rate per gli assegnatari in proprietà degli alloggi

(41) Per quanto riguarda l'amministrazione degli alloggi, cfr. gli artt. 22 e segg. delle Norme integrative.

(42) V. in proposito l'art. 40 del regolamento.

(43) In questo modo il piano di costruzioni, previsto per sette anni, può proiettarsi nel futuro, oltre i sette anni. Se però si fa luogo alla emissione delle obbligazioni, previste dalla legge, sarà ben difficile che si possano fare nuove costruzioni, dato che all'ammortamento delle obbligazioni dovranno essere destinati appunto i fondi previsti dall'articolo 20 della legge stessa.

costruiti dall'ottavo anno in poi non godranno del contributo statale dell'uno per cento, di cui all'art. 22.

ART. 21. — Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito, potrà autorizzare la Gestione I.N.A.-Casa ad emettere obbligazioni allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case. All'ammortamento di tali obbligazioni saranno devoluti i fondi previsti nel primo comma dell'art. 20 (44).

Il Ministro per il tesoro potrà autorizzare Istituti di assicurazione e di previdenza ed Istituti di credito di qualunque tipo, anche in deroga alle rispettive norme statutarie, ad acquistare obbligazioni emesse a norma del primo comma del presente articolo.

ART. 22. — Oltre il contributo previsto dall'art. 5, lo Stato corrisponderà alla Gestione I.N.A.-Casa, per ciascun alloggio costruito nei primi sette anni di attuazione del piano, un contributo in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di L. 400.000 per vano (45).

Tale contributo sarà corrisposto per la durata di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio.

Gli accessori saranno conteggiati per un vano in caso di alloggio di una stanza utile, per un vano e mezzo in caso di alloggio di due stanze utili e per due vani negli altri casi.

L'intero contributo per gli alloggi assegnati in locazione ed il 2,20 per cento per gli alloggi assegnati in proprietà saranno devoluti alla Gestione I.N.A.-Casa per gli scopi previsti nell'art. 20, mentre, per gli alloggi assegnati in proprietà, l'uno per cento andrà a scomputo delle rate, a norma dell'art. 14.

ART. 23. — Per le aree edificabili, necessarie all'attuazione della presente legge, è ammessa la espropriazione per causa di pubblica utilità, applicandosi le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Prefetto della provincia, nella quale deve eseguirsi la costruzione.

(44) V. in proposito anche l'art. 36 delle Norme integrative.

(45) V. anche l'art. 35 delle Norme integrative.

Spetta altresì al Prefetto di dichiarare l'urgenza e la indifferibilità delle opere, agli effetti dell'occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Le aree espropriate sono retrocesse di pieno diritto ai proprietari espropriati, contro la restituzione dell'indennità di espropriazione da essi percepita, se entro un anno dal decreto di espropriazione o dall'occupazione temporanea, ove abbia avuto luogo, non sia stato dato inizio alla costruzione effettiva della casa.

ART. 24. — I materiali impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti dall'imposta di consumo.

La disposizione di cui al comma precedente non dà luogo all'applicazione del sesto comma dell'art. 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste nella presente legge godono della esenzione dalle tasse di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le case costruite in attuazione della presente legge saranno esentate dall'imposta sui fabbricati per la durata di venticinque anni.

ART. 25. — Per gli oneri derivanti allo Stato dalla attuazione della presente legge è autorizzata una spesa annua di lire 15 miliardi per sette esercizi finanziari decorrenti dall'esercizio 1948-1949 (46).

Tali annualità di lire 15 miliardi ciascuna saranno versate dallo Stato alla Gestione I.N.A.-Casa ed utilizzate a copertura del contributo previsto dall'art. 5, lettera a), nonché a copertura delle annualità di contributi statali afferenti agli alloggi assegnati, devolvendosi la differenza a titolo di anticipazione per la esecuzione delle costruzioni.

Allo scadere di ciascuno dei sette esercizi finanziari previsti si provvederà alla determinazione definitiva delle annualità complessive dei contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso del-

(46) V. in proposito l'art. 34 delle Norme integrative.

l'esercizio (47). Alla fine dei sette anni si procederà al conguaglio fra i versamenti di cui al secondo comma ed i contributi dovuti a norma degli articoli 5 e 22. La differenza sarà imputata a riduzione delle annualità dovute nel periodo successivo al settennio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge prelevando per i primi quattro anni le somme necessarie dal conto speciale istituito presso la Banca d'Italia, in conseguenza dell'accordo del 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America.

Con l'esercizio 1952-53, qualora non sia rinnovato l'accordo con gli Stati Uniti d'America, le somme necessarie per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e saranno coperte con i mezzi predisposti in relazione agli stati di previsione di ciascun esercizio finanziario.

ART. 26. — I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la multa fino ad un massimo di L. 500.000.

Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della Gestione.

ART. 27. — Ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative sulle controversie per cui essa sussiste, le azioni di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che possano insorgere nella attuazione della presente legge non sono proponibili dai lavoratori contro la Gestione I.N.A.-Casa, se non previo esperimento di un ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato di cui all'art. 1 (48).

L'azione giudiziaria è sempre proponibile, decorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso.

ART. 28. — Entro quattro mesi dall'entrata in vigore

(47) Cfr. al riguardo l'art. 35 delle Norme integrative.

(48) V. anche l'art. 37 delle Norme integrative.

della presente legge, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, le norme regolamentari per l'applicazione della legge stessa (49).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare nello stesso termine, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio, le norme integrative e complementari necessarie per l'attuazione della presente legge, secondo i principi e i criteri direttivi da essa determinati (50).

ART. 29. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(49) Il regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436.

(50) Le Norme integrative e complementari sono state emanate nei limiti della delega legislativa con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

II.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 GIUGNO 1949, N. 340. - NORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI (*).

C A P O I

Predisposizione dei piani ed esecuzione delle costruzioni.

ART. 1. — Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono.

Tale costo massimo deve essere contenuto, in ogni caso, nel limite di L. 400.000 per ogni vano, che potrà

(*) in *Gazz. Uff.* n. 150, suppl., del 4 luglio 1949. Il decreto presidenziale è stato emanato in base alla delega contenuta nel secondo comma dell'art. 28 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. La sua importanza è considerevole perchè, forte della delega stessa, il Governo ha potuto integrare e completare il sistema giuridico fissato dalla legge su ricordata.

Sono state così inserite tutte le norme indispensabili per una più precisa e completa indicazione dei compiti affidati ai vari organi cui viene rimessa la elaborazione e la esecuzione del piano di costruzione, degli obblighi contributivi che fanno carico ai datori di lavoro ed ai lavoratori, dei criteri da seguire per le costruzioni, per l'assegnazione e l'amministrazione degli alloggi ed infine dei diritti ed obblighi degli assegnatari.

essere superato solo qualora si verificano apprezzabili variazioni nel livello dei costi delle costruzioni rispetto a quello medio alla data di entrata in vigore del presente decreto (2).

Nel caso in cui per la costruzione di determinati alloggi vengano concesse gratuitamente le aree o vengano concesse altre agevolazioni, il costo massimo potrà essere in conseguenza ridotto.

ART. 2. — I piani di costruzione e di ripartizione di cui agli articoli 1 e 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonché il piano iniziale di cui all'art. 4 del presente decreto, devono essere sottoposti, dal Comitato di attuazione, all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (3).

Solo dopo l'approvazione i piani divengono esecutivi.

ART. 3. — Nei piani annuali previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed in quello iniziale previsto dall'art. 4 del presente decreto, il Comitato di attuazione deve indicare gli enti, le aziende e cooperative, incaricati delle costruzioni, e, per ciascuno di essi, il numero degli alloggi da costruire ed i termini di inizio e di ultimazione delle costruzioni (4).

Gli enti, le cooperative e le aziende di cui al comma precedente, che non inizino i singoli lavori di costruzione entro le date determinate nel piano, possono essere esclusi dall'attuazione del piano stesso. In tal caso, come anche nel caso in cui gli enti non accettino l'incarico delle costruzioni, il Comitato di attuazione provvede alle necessarie modifiche del piano di ripartizione, incaricando direttamente la Gestione « I.N.A.-Casa », ovvero indicando altri enti cui dovranno es-

(2) Cfr. l'art. 22 della legge. È da tener presente, però, che, mentre la legge parla all'art. 22 di L. 400.000 a vano agli effetti del contributo massimo dello Stato, l'art. 1 delle norme di attuazione, invece, lo stabilisce agli effetti del costo di costruzione dei vani.

(3) L'approvazione dei piani di ricostruzione e di ripartizione da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si inquadra nella funzione di vigilanza affidata dalla legge al Ministero.

(4) Cfr. in proposito l'art. 11, 1° comma, della legge.

sere affidati i lavori, in sostituzione degli enti, delle aziende o cooperative escluse.

ART. 4. — Per la prima attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è predisposto un piano iniziale di costruzione di immediata esecuzione, rispettando il criterio di riparto delle costruzioni stesse previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge predetta.

All'esecuzione del piano di cui al comma precedente si provvede con la prima annualità di 15 miliardi di lire afferenti all'esercizio 1948-49 da versarsi dallo Stato alla Gestione, nonchè con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori inerenti al periodo sopraindicato (5).

La Gestione curerà, compatibilmente con le esigenze tecniche e con l'andamento stagionale, di incrementare i lavori, laddove l'attività edilizia privata subisca un rallentamento.

ART. 5. — Ai fini della predisposizione del piano generale previsto dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei piani annuali di ripartizione, il Comitato di attuazione ha facoltà di richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a tutte le altre Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonchè agli Istituti per le case popolari, all'I.N.C.I.S., e a tutti gli altri Enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia, notizie, dati e programmi di costruzione e di piani edilizi in via di attuazione.

Il Comitato ha altresì facoltà di richiedere all'Istituto centrale di statistica e ai Servizi statistici delle Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e degli Enti pubblici dati statistici sulla occupazione operaia, sull'indice di affollamento in ogni Comune e sull'entità delle distruzioni belliche, nonchè tutte quelle altre notizie relative al mercato delle abitazioni, al valore e alla disponibilità delle aree edificabili, allo stato dell'urbanesimo e alle necessità della popolazione lavoratrice.

Il Comitato di attuazione ha facoltà di chiedere al

(5) Cfr. l'art. 25 della legge e l'art. 34 delle Norme integrative.

Consiglio nazionale delle ricerche dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla più razionale ed economica costruzione delle case.

ART. 6. — L'assegnazione della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione nonchè alle aziende e cooperative autorizzate a costruire direttamente è fatta dal Consiglio direttivo previo esame dei progetti di costruzione (6).

I capitolati di appalto dovranno uniformarsi a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici. Tuttavia, in relazione all'importanza e all'attività degli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitolati per essi vigenti o quegli altri cui essi intendano riferirsi semprechè riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo (7).

Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto il Consiglio direttivo dovrà fissare in modo preciso e tassativo i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi più gravi di inosservanza del contratto, nonchè le penalità per i ritardi nella esecuzione dei lavori.

ART. 7. — La gestione dei lavori spetta agli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, che ne rispondono a tutti gli effetti verso la Gestione I.N.A.-Casa.

La vigilanza sui lavori, nonchè i collaudi dei lavori

(6) V. in proposito l'art. 9, secondo comma, del regolamento.

(7) Regola fissata da questa materia è la seguente:

Per gli appalti bisogna applicare il capitolato generale per le opere di conto del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con decreto ministeriale del 29 maggio 1895.

A questa regola di carattere generale può farsi eccezione solamente in due casi: quando gli enti incaricati di costruire abbiano già un proprio capitolato di appalto (è questa la ipotesi, per esempio, della Amministrazione delle Ferrovie) oppure quando gli enti o le aziende, che diano sicura garanzia, pur non avendo un proprio capitolato intendano riferirsi ad altri capitolati vigenti, purchè riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo.

stessi, spettano alla Gestione I.N.A.-Casa, che a tal fine si potrà avvalere di professionisti di fiducia del Consiglio direttivo.

Gli organi tecnici e le persone singole debbono presentare periodicamente delle relazioni sullo stato di esecuzione dei lavori.

Sulla base degli elementi forniti ed in relazione allo stato di avanzamento delle costruzioni, il Consiglio direttivo dispone il pagamento delle rate di finanziamento delle costruzioni stesse agli enti assegnatari, nei termini fissati dalle singole convenzioni.

Spetta al Comitato di attuazione la vigilanza generale sul regolare e progressivo svolgimento dei piani di costruzione predisposti. A tal fine esso potrà avvalersi di professionisti di propria fiducia.

I professionisti di fiducia saranno compensati in base a tariffe previamente determinate.

ART. 8. — Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole località, compatibilmente con le disponibilità delle aree edificabili e con la esigenza della limitazione dei costi (8), si avrà cura di distribuire gli edifici nei vari quartieri o rioni.

ART. 9. — L'autorizzazione alle aziende o cooperative a costruire direttamente potrà essere concessa solo qualora risulti che sono stati regolarmente versati i contributi maturati e dalle stesse dovuti per i dipendenti della azienda o per i lavoratori soci della cooperativa.

La somma che le singole aziende o cooperative possono essere autorizzate ad impiegare nelle costruzioni dirette, non deve superare l'ammontare complessivo risultante dall'importo dei seguenti contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa nel periodo intercorrente fra la data dell'inizio dei lavori e quella del 31 marzo 1956:

a) importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti dalle aziende o soci delle cooperative autorizzate;

b) importo pari ai nove decimi dei contributi do-

(8) Cfr. in proposito quanto dispone l'art. 1 delle Norme integrative in materia di aree.

vuti dalle aziende presso le quali i lavoratori di cui alla lettera *a*) prestano la loro opera;

c) importo dovuto dallo Stato per contributi di cui all'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che si maturino rispetto all'ammontare dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) importo dovuto dallo Stato per contributi calcolati ai sensi dell'art. 22 della legge suddetta, che si maturino fino al 31 marzo 1956 (9).

La somma complessiva da impiegare nelle costruzioni è calcolata, tenendo conto, ai fini del calcolo dei contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, della retribuzione complessiva dei lavoratori dipendenti dalle aziende o soci delle cooperative al momento della richiesta di autorizzazione a costruire direttamente.

ART. 10. — Per le aziende o cooperative che siano autorizzate a costruire alloggi per un importo inferiore a quello complessivo calcolato in base alle disposizioni contenute nel precedente articolo, il Consiglio direttivo, nel concedere la eventuale sospensione del versamento dei contributi o la riscossione diretta, determina l'ammontare dei contributi per il quale viene ammesso lo scarico a favore delle aziende o il versamento diretto alle cooperative, per ciascuna scadenza. Il Consiglio direttivo determina tale ammontare ripartendo tra le scadenze contributive l'importo complessivo del programma autorizzato.

Le aziende autorizzate alla costruzione diretta ed alla sospensione totale o parziale del versamento dei contributi sono obbligate a presentare alla Gestione I.N.A.-Casa, allo scadere di ogni semestre, il rendiconto dei contributi relativi ai propri dipendenti, pena l'immediata decadenza dalla sospensione dei versamenti.

Qualora dall'esame degli stati di avanzamento dei lavori non risulti che le costruzioni vengano eseguite nel tempo e con l'impiego di fondi previsti per il cor-

(9) Nel fissare l'importo massimo di cui può essere autorizzato l'impiego nelle costruzioni dirette per ciascuna azienda o cooperativa, si è voluto lasciare il 10 per cento dell'importo dei contributi dovuti da destinare alla costruzione di case fatte per conto della gestione I.N.A.-Casa.

rispondente periodo nel programma autorizzato, il Consiglio direttivo può revocare l'autorizzazione, eventualmente già concessa, della sospensione del versamento dei contributi.

ART. II. — Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente le aziende e le cooperative sono tenute ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, nei limiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 del presente decreto.

Qualora non sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte delle aziende o la riscossione diretta dei contributi stessi da parte delle cooperative, la Gestione I.N.A.-Casa corrisponde, alla fine di ogni semestre:

a) limitatamente alle quote di cui è stato autorizzato l'impiego, i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dopo l'inizio dei lavori;

b) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 5, lettera a), della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

c) in base allo stato di avanzamento dei lavori da approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Qualora sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte delle aziende o la riscossione diretta da parte delle cooperative, la corresponsione da parte della Gestione I.N.A.-Casa dei contributi di cui al precedente comma sarà limitata alla eventuale eccedenza dell'importo dei fondi impiegati nelle costruzioni rispetto all'ammontare complessivo ammesso a scarico delle aziende o alla riscossione diretta da parte delle cooperative.

La Gestione I.N.A.-Casa può trattenere, sui versamenti di cui al precedente comma, le eventuali eccedenze, risultanti dai rendiconti semestrali previsti dal precedente art. 10, dei contributi dovuti dalle aziende rispetto all'ammontare per il quale sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti, qualora le aziende non abbiano regolarmente e tempestivamente provveduto al versamento del relativo importo, a norma di legge, agli enti incaricati della riscossione e salva in ogni caso l'applicazione delle penalità di legge.

Dopo il collaudo dei lavori si provvede al regola-

mento dei conti fra la Gestione I.N.A.-Casa e le aziende o cooperative, tenendo conto, entro i limiti massimi fissati dal Comitato, dei capitali impiegati dalle aziende o cooperative per le costruzioni, dei contributi effettivamente dovuti dai lavoratori e dalle aziende e dei versamenti effettuati dalla Gestione I.N.A.-Casa ai sensi del secondo comma, lettere b) e c).

Le aziende restano obbligate a versare non oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del conguaglio, i contributi dovuti in proprio e quelli dei lavoratori, per la parte che non risulta conteggiata in sede di regolamento dei conti. In caso di inosservanza, le aziende sono soggette alle sanzioni previste negli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (10).

ART. 12. — Qualora le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente, non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1952, la Gestione I.N.A.-Casa potrà sostituirsi alle aziende e cooperative stesse per la ultimazione delle costruzioni (11).

In tal caso il regolamento dei conti previsto dall'articolo precedente si effettua al momento della sostituzione.

Per le assegnazioni degli alloggi alla cui costruzione siano state autorizzate le aziende o cooperative, per le quali operi la sostituzione prevista dal primo comma del presente articolo, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Restano tuttavia salvi gli effetti del-

(10) Non sembri eccessiva, nè rigorosa, la disciplina dettata da questo articolo delle norme in materia di anticipo di somme da parte delle aziende, di pagamenti da parte della Gestione I.N.A.-Casa, alle aziende e cooperative durante il corso dei lavori, di conguagli finali e di versamenti delle eventuali differenze a saldo, e infine di penalità. Si vuole che le aziende e le cooperative autorizzate a costruire per i propri dipendenti o soci costruiscano effettivamente e non si adagino sulla sospensione dei versamenti dei contributi dovuti.

(11) È un caso particolare di termine segnato per la ultimazione delle costruzioni: differisce da quelli previsti dall'art. 3 delle Norme integrative, perchè mentre all'art. 3 i termini sono fissati dal Comitato di attuazione, qui all'art. 12 è termine fissato dalla legge (il primo triennio).

le assegnazioni già effettuate alla data della sostituzione.

C A P O II

Assegnazione degli alloggi.

ART. 13. — Possono prenotarsi per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita tutti i lavoratori che:

a) abbiano versato almeno una mensilità di contributi all'atto della prenotazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

b) prestino abitualmente la loro opera nella circoscrizione della zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di attuazione, si fanno le costruzioni (12);

c) non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione della zona di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa (13).

In tal modo le ipotesi di costruzioni dirette dalla Gestione I.N.A.-Casa sono tre:

1) quando gli enti, le aziende e le cooperative non inizino i lavori entro le date determinate nel piano;

2) quando gli enti non accettino l'incarico di fare le costruzioni;

3) quando le aziende e cooperative non abbiano ultimato i lavori nel triennio.

(12) Quest'articolo parla di « zona nella quale si faccia la costruzione » e non di « comune ». Si è adoperata la parola zona per tener conto della circostanza che a volte i lavoratori non risiedono nel comune dove lavorano: così, per esempio, molti lavoratori di Sesto San Giovanni abitano a Milano o in altri comuni vicini e così pure i lavoratori di Castellammare abitano a Torre del Greco, a Torre Annunziata ed anche a Napoli.

(13) Discussa è stata questa terza condizione per poter prenotare un alloggio. Si è detto che, a parte il dubbio che la norma vada oltre la delega fissata dal legislatore, non è giusto che il lavoratore paghi il contributo e poi non possa concorrere ad avere la casa. Si può rispondere con tranquillità che lo scopo del legislatore è quello di far costruire case per

Le domande per ottenere l'assegnazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere *a)* e *b)* e che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà.

Il numero dei vani per il quale è ammessa la prenotazione di un alloggio con promessa di vendita o la richiesta di assegnazione in locazione, non deve superare, in ogni caso, il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno (14).

Gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda i datori di lavoro presso i quali hanno prestato la loro opera posteriormente alla data del 31 marzo 1949.

Il lavoratore che abbia già ottenuto dalla Gestione I.N.A.-Casa l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita e ne abbia effettuata la cessione ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 17, comma secondo, della legge stessa, non può concorrere alla assegnazione di altro alloggio con promessa di vendita o in locazione.

ART. 14. — La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa di vendita che in locazione, è fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del prefetto (15).

La Commissione provinciale è presieduta da un magistrato, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio, ed è composta:

chi non le ha: la esclusione è conforme al sistema legislativo. Chi, poi, è proprietario di un alloggio, ma non può usufruirne per cause indipendenti dalla sua volontà, può, per il secondo comma dell'art. 13, chiedere un alloggio in locazione.

(14) Questa norma, ispirata a tutto il sistema della legge, richiama alla mente l'art. 6 della legge stessa, che prevede l'imposizione di un tributo per coloro che occupano appartamenti con un numero di vani eccedente le necessità del complesso familiare.

(15) La istituzione delle Commissioni provinciali risponde ad un saggio decentramento amministrativo. La presidenza del Magistrato è sicura garanzia di obiettività e di giustizia nella formazione della graduatoria.

1) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) da un rappresentante della Gestione I.N.A.-Casa;

3) da un rappresentante dell'Intendenza di finanza;

4) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelti dal prefetto fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

ART. 15. — Ai fini della predisposizione della graduatoria per la assegnazione degli alloggi, le domande relative a ciascuna località, nelle quali si eseguano le costruzioni in base al piano fissato dal Comitato di attuazione, sono suddivise nelle due categorie previste dall'art. 10, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per ciascuna categoria è effettuata una ulteriore suddivisione fra le domande di assegnazione con promessa di vendita e quelle di assegnazione in locazione.

Per le domande di assegnazione presentate da dipendenti di aziende o soci di cooperative autorizzate alla costruzione diretta la Commissione provinciale predispone specifiche graduatorie per le costruzioni eseguite da ciascuna azienda o cooperativa (16).

I dipendenti delle aziende e i soci delle cooperative autorizzate alla costruzione diretta sono esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa. Tale esclusione sarà proporzionalmente limitata nel tempo per i dipendenti o

(16) Importantissima è questa disposizione. L'assegnazione degli alloggi, con promessa di vendita o in locazione, per i dipendenti dalle aziende e cooperative autorizzate a costruire direttamente, è fatta in base alla graduatoria fissata dalla Commissione provinciale costituita per gli alloggi fatti dagli enti di cui al primo comma dell'art. 11 della legge. Per quanto riguarda le modalità di assegnazione, i lavoratori sono posti su un piede di eguaglianza.

soci di aziende o cooperative autorizzate alla costruzione per un importo inferiore a quello massimo indicato nell'art. 9 del presente decreto (17).

ART. 16. — La Commissione provinciale ha facoltà di eseguire tutte le indagini che ritenga opportune per l'accertamento dei requisiti di ammissione e dei titoli preferenziali.

Uguale facoltà spetta alla Gestione I.N.A.-Casa.

L'accertamento del periodo contributivo potrà essere richiesto dalla Commissione provinciale alla Gestione I.N.A.-Casa, la quale procederà ai necessari controlli avvalendosi degli organi preposti alla riscossione dei contributi relativamente ai dipendenti dei datori di lavoro privati e richiedendo le necessarie notizie alle pubbliche Amministrazioni e agli Enti pubblici per i rispettivi dipendenti.

ART. 17. — La graduatoria è formata sulla base delle classi e dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali che saranno stabiliti nel regolamento (18).

Essa deve essere pubblicata, con la indicazione della classe e del punteggio, nel Foglio annunci legali della provincia.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono proporre opposizione alla Commissione provinciale prevista dal precedente art. 14, che provvede in via definitiva nel termine di un mese.

In difetto di opposizione, la graduatoria diventa definitiva e di ciò è data notizia sempre sul Foglio degli annunci legali. Anche la decisione sulle opposizioni è pubblicata nello stesso modo.

Le opposizioni si intendono respinte, qualora la

(17) La disposizione tende ad impedire che un lavoratore possa concorrere a due graduatorie, quando l'azienda, dalla quale dipende, sia stata autorizzata a costruire direttamente. Se la FIAT costruisce case per i propri dipendenti, questi possono concorrere solamente all'assegnazione degli alloggi della FIAT stessa. Ciò vale anche quando una azienda con più stabilimenti in più provincie costruisce in una sola provincia utilizzando i contributi dovuti per i lavoratori dei vari stabilimenti siti nelle varie provincie.

(18) V. al riguardo gli artt. 37 e 38 del regolamento.

Commissione non decida entro il termine di un mese di cui al terzo comma del presente articolo (19).

ART. 18. — Le domande classificate secondo la graduatoria di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, dalla Commissione provinciale, fino a copertura degli alloggi disponibili in ciascuna località (20).

La sospensione, prima dell'immissione in possesso, del pagamento delle rate provvisorie previste dal terzo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, equivale a rinuncia alla prenotazione.

ART. 19. — Qualora al momento dell'assegnazione dell'alloggio la Gestione I.N.A.-Casa accerti che è venuta a mancare una o più delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda, questa sarà collocata nella graduatoria nella posizione che le compete. Qualora lo spostamento determini la perdita del diritto all'assegnazione, vi subentra il primo dei lavoratori esclusi dall'assegnazione stessa.

Allo stesso modo si procede qualora l'assegnatario di un alloggio vi rinunci o decada prima dell'assegnazione.

Nei casi previsti dai precedenti comma, qualora trattisi di assegnazione con promessa di vendita, al lavoratore che perda il diritto all'assegnazione o vi rinunci viene rimborsato quanto sia stato da lui versato, alla Gestione I.N.A.-Casa, per la prenotazione dell'alloggio.

Il subentrante, oltre ad assumersi l'onere dei versamenti che si maturano successivamente, deve reintegrare la Gestione della somma rimborsata. La somma da reintegrare può essere suddivisa in quote eguali da versarsi in un periodo di tempo pari a quello nel quale la somma stessa fu corrisposta alla Gestione dal precedente assegnatario.

(19) Le decisioni sulle opposizioni hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Si può quindi ricorrere contro di esse al Consiglio di Stato.

(20) Le graduatorie sono per costruzioni appaltate o autorizzate, o meglio ancora per alloggi disponibili. Esse vanno rifatte per le costruzioni successive sulla base di domande ripresentate.

ART. 20. — La cessione dell'assegnazione dell'alloggio con promessa di vendita è consentita, dopo un anno di occupazione dell'alloggio stesso, unicamente a favore di altro lavoratore che, oltre ad avere i requisiti di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si trovi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 13 del presente decreto, da comprovarsi con i documenti all'uopo richiesti dalla Gestione I.N.A.-Casa (21).

Il lavoratore, che intende cedere l'alloggio assegnatogli, deve inoltrare al presidente del Consiglio direttivo domanda sottoscritta anche dal cessionario designato.

La Gestione I.N.A.-Casa decide in merito, previa verifica delle condizioni richieste. All'atto di cessione interviene la Gestione I.N.A.-Casa.

Nei confronti della Gestione I.N.A.-Casa il cessionario subentra in tutti i diritti ed i doveri del cedente.

ART. 21. — Il lavoratore che abbia ottenuto l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita, fino a quando non abbia corrisposto integralmente le rate di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o provveduto al riscatto anticipato previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 medesimo, non può locarlo neanche parzialmente ad altri, salvo che per riconosciuti motivi di necessità non sia stato a ciò espressamente autorizzato dalla Gestione I.N.A.-Casa.

Per gli alloggi assegnati in locazione, non è ammesso il subaffitto neanche limitato a parte dei vani che li compongono.

Sia per gli alloggi assegnati con promessa di vendita

(21) Si è posto come requisito per la «cessione dell'alloggio» anche quello che il cedente abbia abitato per almeno un anno nell'alloggio che cede. E ciò per impedire possibili speculazioni quando ancora non si è avuto l'uso dell'alloggio stesso.

La speculazione è poi resa difficile dal fatto che la cessione avviene da lavoratore a lavoratore — sia per le condizioni economiche del cessionario, sia per quel senso di solidarietà che dovrebbe animare tutti i lavoratori fra loro — che si trovi nelle condizioni previste per avere l'assegnazione a titolo originario.

che per quelli assegnati in locazione, è proibito l'uso diverso da quello di abitazione. È consentito, tuttavia, l'esercizio delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o nell'ambito familiare.

La trasgressione ai divieti di cui al comma precedenti comporta la decadenza dal diritto all'alloggio. In tal caso, per gli assegnatari di alloggi con promessa di vendita, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

C A P O III

Amministrazione degli alloggi.

ART. 22. — La quota di spese generali da aggiungere al prezzo dell'alloggio per la determinazione delle rate costanti previste al secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è stabilita forfetariamente, per tutte le annualità del periodo di ammortamento, sulla base di una quota proporzionale delle spese generali di costruzione della Gestione I.N.A.-Casa.

L'importo risultante dalla somma del costo dell'alloggio e della quota di spese generali di cui sopra, viene diminuito del valore capitale, al tasso legale, del contributo statale dell'1 per cento di cui all'art. 22 della legge sopracitata (22).

La suddetta quota di spese generali non è comprensiva delle imposte, tasse e contributi afferenti ai singoli alloggi e che sono a carico dell'assegnatario, il quale è tenuto a rimborsarli alla Gestione I.N.A.-Casa.

ART. 23. — La Gestione I.N.A.-Casa conserva la amministrazione di ciascun immobile costituito da alloggi assegnati con promessa di vendita, fino al tra-

(22) Per la quota di spese generali si consente una valutazione forfetaria, trattandosi di una determinazione preventiva, indicando peraltro opportuni criteri di riferimento. Parimenti si ritiene opportuno precisare il saggio d'interesse (che viene indicato in quello legale) in base al quale va calcolato il valore capitale del contributo venticinquennale dello Stato, da detrarre, secondo legge, dal costo delle costruzioni.

sferimento definitivo in libera proprietà di tutti gli alloggi che costituiscono l'immobile stesso.

Per l'amministrazione di detti immobili la Gestione I.N.A.-Casa stabilisce un regolamento tipo, per l'applicazione del quale gli assegnatari di ciascun immobile sono tenuti a nominare un proprio rappresentante responsabile nei confronti della Gestione stessa.

Nel regolamento di cui al precedente comma saranno stabilite le norme e modalità per il riparto, fra gli assegnatari degli alloggi, delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che non siano a carico dei singoli alloggi, nonché delle altre spese comuni inerenti all'edificio ed all'amministrazione da parte della Gestione I.N.A.-Casa.

ART. 24. — Per la fissazione degli oneri degli assegnatari con promessa di vendita o in locazione degli alloggi costruiti direttamente dalle aziende o cooperative e per la determinazione delle modalità inerenti all'amministrazione degli alloggi suddetti, si applicano, salvo il disposto dell'art. 11, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le stesse norme stabilite dalla Gestione I.N.A.-Casa per tutti gli altri alloggi.

Il Comitato misto previsto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è composto pariteticamente di un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali metà rappresentanti dell'azienda e metà rappresentanti dei lavoratori inquilini eletti dall'assemblea dei medesimi.

Il Comitato misto a maggioranza può delegare l'amministrazione ad uno degli istituti od enti previsti dall'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Il Comitato di attuazione, qualora accerti un irregolare o insufficiente funzionamento del Comitato misto, dispone dell'amministrazione degli alloggi affidandola ad uno degli enti di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelto direttamente dal Comitato stesso.

ART. 25. — La intimazione di pagamento, di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, viene inviata dalla Gestione I.N.A.-Casa a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

Decorso inutilmente il termine stabilito per il paga-

mento delle rate scadute il Consiglio direttivo, ove trattisi di morosità determinata da assenza dal lavoro per disoccupazione involontaria o invalidità temporanea dell'assegnatario, ha facoltà di concedere, a suo giudizio discrezionale, una dilazione per il pagamento dell'arretrato determinandone la durata e le condizioni.

Il Consiglio direttivo, qualora non ritenga che sussistano gli estremi per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, emette la dichiarazione di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge predetta. Il Consiglio direttivo provvede altresì ad emettere tale dichiarazione qualora l'assegnatario, cui sia stata concessa una dilazione di pagamento, non adempia agli obblighi inerenti alla dilazione stessa (23).

Per l'assegnazione degli alloggi resisi disponibili a seguito della dichiarazione di decadenza suddetta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

C A P O IV

Finanziamento dei piani di costruzione.

ART. 26. — Sono soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi, quali dipendenti a norma dell'art. 5, comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutte le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che prestino lavoro comunque retribuito alle dipendenze di terzi, compresi gli enti cooperativi e le società di fatto, per l'esercizio delle seguenti attività anche se non dirette a fine di lucro: tutte le attività dirette alla produzione di beni o alla prestazione di servizi pubblici o privati comprese quelle di carat-

(23) Quest'articolo stabilisce le modalità per la intimazione di pagamento prevista dall'art. 17, secondo comma, della legge, per gli assegnatari morosi. Esso integra, altresì, il disposto della legge relativo alla decadenza, disciplinando la pronuncia della stessa da parte del Consiglio direttivo che dovrà, in ottemperanza anche al voto espresso in sede parlamentare, tenere opportuno conto dell'eventuale stato di disoccupazione o temporanea inabilità fisica dell'assegnatario.

tere professionale, assistenziale, culturale o ricreativo; le attività intermediarie nella circolazione dei beni; le attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; le attività bancarie od assicurative; quelle dei servizi tributari; le amministrazioni di beni e tutte le altre attività ausiliarie di quelle predette (24).

Sono altresì soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro ente pubblico, nonchè tutti coloro che prestino comunque la loro opera alle dipendenze dei predetti enti.

Non sono soggetti all'obbligo contributivo i ricoverati in istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena per le prestazioni di lavoro ad essi richieste.

Sono esclusi dal campo di applicazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, i lavoratori agricoli nonchè i portieri e le persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi familiari (25).

I privati e gli enti pubblici datori di lavoro sono soggetti al pagamento del contributo dovuto in proprio, pari all'1,20% delle retribuzioni corrisposte a tutti i propri dipendenti, compresi quelli esenti o esclusi a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949,

(24) V. al riguardo la circolare ministeriale n. 20264 del 24 aprile 1949 — riportata in altra parte del presente volume — la quale costituisce un utile e prezioso commento a queste disposizioni delle norme integrative relative al sistema contributivo dell'I.N.A.-Casa. Siccome, però, la circolare è anteriore all'emanazione delle norme integrative, in alcuni punti e per alcune cose queste ultime completano la circolare: ad es., per quanto riguarda l'applicazione delle norme del Piano agli ausiliari del traffico.

(25) Con le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 26 si è inteso in particolare precisare l'esclusione dal campo di applicazione della legge nei confronti di determinate categorie per le quali viene meno la finalità, che la legge stessa si propone, di assicurare un alloggio (detenuti, portieri e domestici).

n. 43, in conformità degli obblighi stabiliti dal precedente art. 5 della legge stessa (26).

ART. 27. — I lavoratori che, a norma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono esenti dall'obbligo del versamento del contributo, qualora intendano avvalersi della facoltà di rinuncia alla esenzione, devono esercitare tale facoltà mediante esplicita dichiarazione scritta da fare al proprio datore di lavoro.

La facoltà di rinuncia alla esclusione dall'obbligo contributivo spetta anche ai lavoratori che prestino sole occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e ai lavoratori stagionali, contemplati dal terzo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Per le indicate categorie di lavoratori di cui al precedente comma, la esenzione dall'obbligo contributivo non è applicabile, quando siano essi comunque occupati in lavori diversi da quelli contemplati ai fini della esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell'art. 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

ART. 28. — Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il conseguente obbligo contributivo per l'assicurazione malattie nei confronti delle Casse marittime. I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per i quali è dovuto alla competente Cassa marittima il contributo assicurativo.

ART. 29. — Agli effetti della riduzione della quota di contributo a carico del lavoratore capo famiglia, sono considerati nella impossibilità di lavorare i familiari la cui capacità di guadagno, in occupazioni conformi alle loro attitudini, si sia ridotta in modo permanente, per infermità di corpo o di mente, a meno di un terzo del loro guadagno normale.

ART. 30. — Per la determinazione della retribuizio-

(26) Questa disposizione elimina i dubbi che erano sorti in materia: i datori di lavoro sono tenuti al pagamento dei contributi per tutti i lavoratori da essi dipendenti, anche se

ne soggetta a contributo, a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, valgono le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, salve le eccezioni previste per determinati elementi della retribuzione dall'art. 5 citato (27).

Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetaria.

ART. 31. — Quando la retribuzione venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.

ART. 32. — Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo previdenziale, insieme col quale è stabilita la riscossione dei contributi dovuti alla Gestione I.N.A.-Casa, valgono anche per la determinazione di questi.

ART. 33. — Il versamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei contributi assicurativi indicati al successivo art. 7, terzo comma, dovrà essere effettuato dai privati e dagli enti pubblici datori di lavoro contestualmente mediante l'applicazione di un unico contributo percentuale sulla retribuzione presa a base per la commisurazione dei contributi assicurativi.

A tal fine, ove la retribuzione predetta sia diversa da quella calcolata ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e degli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del presente decreto, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettere b) e c) dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Mi-

costoro siano esenti per le ragioni più svariate.

(27) Il decreto richiamato è quello che indica gli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari.

nistro per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate, per ciascun settore o categoria, in aliquote che, applicate su tale diversa base, assicurino un eguale gettito contributivo.

Allo stesso fine, ove i contributi previdenziali siano riferiti ad apposite tabelle di retribuzione convenzionali, le aliquote contributive, come sopra stabilite, saranno commisurate alle retribuzioni indicate in dette tabelle.

Infine per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettera *b*, dell'art. 5 e nell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate in aliquote che, applicate esclusivamente sull'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione e dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, assicurino un uguale gettito contributivo.

ART. 34. — Le annualità dovute dallo Stato ai sensi dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono corrisposte in mensilità posticipate costanti, pari ciascuna ad un dodicesimo delle annualità medesime, scadenti alla fine del mese.

L'annualità relativa all'esercizio finanziario 1948-49 sarà versata entro il 31 luglio 1949.

Tutti i suddetti versamenti affluiranno in un conto corrente fruttifero intestato alla Gestione I.N.A.-Casa presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il tasso d'interesse sarà fissato annualmente dal Ministro per il tesoro.

ART. 35. — Entro tre mesi dalla scadenza di ciascuno degli esercizi finanziari, l'I.N.A.-Casa comunica al Ministero del tesoro:

a) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 4,30% di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

b) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 3,20% sul costo effettivo degli alloggi di cui all'art. 22 della legge stessa.

Entro un anno dalla scadenza del settennio di cui

al primo comma dell'art. 5 della legge suddetta, si provvede fra la Gestione I.N.A.-Casa ed il Ministero del tesoro alle operazioni relative al congruimento di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge stessa.

Se risulti differenza a credito dello Stato essa viene ripartita in quote proporzionali a riduzione delle annualità residue dovute nel periodo successivo al settennio.

ART. 36. — La emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è deliberata dal Comitato di attuazione su proposta del Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa.

C A P O V

Disposizioni finali

ART. 37. — I ricorsi amministrativi di cui all'art. 27 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, debbono essere indirizzati al presidente del Comitato di attuazione nella sede del Comitato stesso in Roma, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre.

Il Comitato decide in merito ai ricorsi presentati entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso deve contenere la data di invio, la indicazione del provvedimento impugnato, i motivi della impugnazione, la sottoscrizione del reclamante e la indicazione del suo domicilio.

Il ricorso deve essere inviato dall'interessato o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 38. — Il bilancio annuale della Gestione I.N.A.-Casa è compilato secondo le prescrizioni e le modalità che sono all'uopo fissate dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 15 settembre di ogni anno dal Consiglio direttivo al Collegio dei revisori dei conti, perchè questo provveda agli adempimenti di istituto e predisponga la propria relazione.

Il bilancio è rimesso dal presidente del Consiglio direttivo, entro il 15 ottobre successivo, al Comitato di attuazione, il quale provvede, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, entro il 30 ottobre, a presentarlo, con la relazione del Collegio dei revisori dei conti e con la propria, al Ministro per il tesoro e al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 39. — Per i servizi non affidati, a norma dell'art. 8, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, all'Istituto nazionale delle assicurazioni e che la Gestione I.N.A.-Casa deliberi di dover gestire direttamente, la Gestione stessa provvede all'assunzione diretta di personale alle proprie dipendenze, secondo quanto sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di intesa con quello per il tesoro (28).

ART. 40. — Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dal presente decreto, gli onorari notarili sono ridotti di un quarto (29).

(28) Cfr. in proposito gli artt. 41 e 42 del regolamento.

(29) L'agevolazione, oltre a corrispondere alle esigenze di economia della Gestione, è in relazione all'indubbio e vantaggioso incremento di attività professionale derivante alla classe notarile dalla iniziativa regolata dalla legge stessa, nonché alla semplificazione ed agevolazione degli adempimenti professionali derivanti dalla collaborazione dei competenti servizi della Gestione o degli enti delegati.

III.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 LUGLIO 1949, N. 436 - REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI (*).

CAPO I

Organi del piano di costruzione.

ART. I. — Il Comitato di attuazione del piano settennale previsto dall'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha il compito:

(*) in *Gazz. Uff.* n. 169 del 26 luglio 1949.

(1) Questo decreto presidenziale è stato emanato oltre che, in base ai normali poteri regolamentari (art. 87 della Costituzione), anche in forza della delega espressa contenuta nel primo comma dell'art. 28 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Su di esso è stato udito il Consiglio di Stato.

Con il regolamento si è avuto cura di disciplinare: l'organizzazione interna della Gestione I.N.A.-Casa, in particolare per quanto concerne la competenza dei singoli organi; le modalità per il calcolo ed il versamento dei contributi, nonchè per il riconoscimento delle esenzioni o riduzioni contributive; alcuni criteri di massima che, nell'ambito delle disposizioni di legge e secondo lo spirito e le finalità della legge stessa, si ritiene di fissare perchè siano tenuti in opportuna considerazione dagli organi competenti nella elaborazione dei programmi di costruzione, nelle progettazioni e nelle aggiudicazioni dei lavori; le norme per la presentazione delle domande di assegnazione, e infine i criteri di preferenza per la formazione delle graduatorie delle assegnazioni stesse, nonchè altre norme che valgono ad agevolare l'applicazione di singole disposizioni della legge e delle norme integrative.

1) di presiedere all'impiego dei fondi raccolti (2);
2) di predisporre i piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi per i lavoratori (3);

3) di determinare i tipi e i criteri generali di costruzione;

4) di stabilire i sistemi di ripartizione delle abitazioni da costruire in relazione al territorio nazionale e alle categorie interessate (4);

5) di stabilire direttive generali per le assegnazioni degli alloggi e per i relativi ammortamenti.

Esso ha inoltre la vigilanza generale sull'attuazione, da parte della Gestione I.N.A.-Casa, dei piani indicati al n. 2 del precedente comma e sull'applicazione delle norme di cui ai nn. 3, 4 e 5 del comma stesso (5).

ART. 2. — Il Comitato di attuazione provvede altresì:

1) a predisporre la relazione per la presentazione al Ministro per il tesoro del bilancio annuale della Gestione I.N.A.-Casa (6);

2) ad indicare alla Gestione I.N.A.-Casa gli Enti, cui debba essere affidata l'esecuzione delle costruzioni secondo i piani predisposti, nonchè a stabilire il costo massimo per vano e la ripartizione delle costruzioni stesse fra i singoli Enti prescelti (7);

3) a stabilire annualmente il termine entro il quale devono essere presentate le richieste delle aziende e delle cooperative per la costruzione diretta di case, rispettivamente per i propri dipendenti e soci, ed a decidere relativamente alle richieste medesime (8);

4) ad indicare le costruzioni che dovranno essere eseguite direttamente dalla Gestione I.N.A.-Casa (9).

(2) V. in proposito l'art. 1, secondo comma, della legge.

(3) Cfr. al riguardo gli artt. 1 e 10 della legge.

(4) V. anche l'art. 10, terzo comma, della legge.

(5) V. in proposito l'art. 1, secondo comma, della legge.

(6) Cfr. anche l'art. 2, penultimo comma, della legge e l'art. 38 delle Norme integrative.

(7) Cfr. anche art. 11, primo e secondo comma della legge e art. 3 delle Norme integrative.

(8) V. art. 11 secondo comma, della legge.

(9) Cfr. gli artt. 3, secondo comma, e 12, primo comma, delle Norme integrative.

5) a stabilire, all'inizio di ciascun anno, il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi da assegnare con promessa di vendita (10);

6) a stabilire a quali enti debba essere affidata l'amministrazione degli alloggi destinati alla locazione (11);

7) a deliberare in merito alla amministrazione degli alloggi costruiti dalle aziende ed assegnati in locazione, in caso di irregolare o insufficiente funzionamento dei Comitati misti previsti dall'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (12);

8) ad approvare le convenzioni per il trasferimento della proprietà degli alloggi destinati alla locazione agli Enti indicati nel primo comma dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

9) ad esaminare e decidere i ricorsi in via amministrativa presentati dai lavoratori (13);

10) a deliberare la emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (14).

Il Comitato di attuazione interviene, infine, nelle convenzioni per il regolamento dei rapporti fra il Comitato stesso, la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni (15).

ART. 3. — Il Comitato di attuazione ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 4. — Il Presidente del Comitato di attuazione:

a) convoca e presiede il Comitato di attuazione e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni;

b) rappresenta il Comitato di attuazione nei rapporti con le Amministrazioni chiamate a vigilare sull'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonché in tutti i rapporti con la Gestione I.N.A.-Casa,

(10) V. art. 13 delle Norme integrative.

(11) V. art. 19, primo comma, della legge.

(12) V. art. 11, ultimo comma, della legge, e art. 24, secondo, terzo ed ultimo comma, delle Norme integrative.

(13) V. art. 27 della legge.

(14) V. anche l'art. 8 delle Norme integrative.

(15) V. art. 8 della legge.

con gli Enti incaricati di funzioni previste dalla legge medesima e con i terzi;

c) partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa.

ART. 5. — Il Comitato di attuazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, almeno una volta ogni tre mesi.

Il Comitato è altresì convocato ogni qual volta ne sia fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o dalla metà dei suoi componenti con la espressa indicazione degli argomenti di cui si propone la discussione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 6. — Le funzioni di Segretario del Comitato di attuazione sono espletate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da nominarsi con decreto del Ministro.

Il Segretario interviene alle sedute del Comitato, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al Presidente e ne rilascia copia ed estratti (16). Al Segretario è affidata altresì la tenuta del libro dei verbali delle adunanze.

Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e dal presente decreto, il Comitato si avvale di un Ufficio di segreteria il cui personale è fornito dall'I.N.A.-Casa nel numero e nelle persone indicati dal Presidente del Comitato stesso.

ART. 7. — La Gestione I.N.A.-Casa ha propria personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita direttamente o a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Sono organi della Gestione I.N.A.-Casa:

(16) V. art. 2, terzo comma, della legge.

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 8. — Il Presidente della Gestione I.N.A.-Casa:

a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e fissa altresì l'ordine del giorno delle singole riunioni;

b) ha la legale rappresentanza della Gestione I.N.A.-Casa, dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi;

c) sottoscrivere i contratti e gli atti di qualsiasi specie, rilascia procure generali e speciali, anche ad estranei alla Gestione I.N.A.-Casa, conferisce i mandati alle liti innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;

d) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio, 1949, n. 43, dalle norme integrative e complementari della legge stessa e dal presente decreto.

Il Presidente del Consiglio direttivo partecipa alle riunioni del Comitato di attuazione, senza diritto a voto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le facoltà ad esso conferite sono esercitate dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio direttivo.

ART. 9. — Il Consiglio direttivo ha il compito:

1) di deliberare il bilancio della gestione da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti (17);

2) di regolare i rapporti tra la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto nazionale delle assicurazioni dando mandato al Presidente di sottoscrivere le relative convenzioni (18).

Per la esecuzione dei piani di costruzione predisposti dal Comitato di attuazione, il Consiglio direttivo:

1) assegna l'esecuzione dei lavori agli Enti e alle aziende e cooperative, indicati dal Comitato di attua-

(17) V. art. 2 della legge e art. 38 delle Norme integrative.

(18) V. art. 8 della legge e art. 2 del regolamento.

zione, approvandone i progetti e determinandone le condizioni, i termini e le modalità (19);

2) stabilisce i capitolati di appalto per l'esecuzione dei lavori ed approva i collaudi a costruzioni ultimate, nonchè decide in merito agli incarichi da conferire per la progettazione, la direzione, la sorveglianza dei lavori e per i collaudi stessi (20);

3) promuove le dichiarazioni di pubblica utilità e l'esproprio di aree necessarie alle costruzioni (21);

4) delibera la sostituzione della Gestione I.N.A.-Casa alle aziende o cooperative nella esecuzione delle costruzioni che le aziende o cooperative non abbiano portato a termine nei limiti di tempo stabiliti (22).

Il Consiglio direttivo è soggetto alla vigilanza generale del Comitato di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente decreto.

ART. 10. — Il Consiglio direttivo ha altresì il compito:

1) di determinare la procedura da seguire per le prenotazioni degli alloggi con promessa di vendita ed i termini e la procedura per le domande d'affitto (23);

2) di determinare le condizioni e modalità per i contratti inerenti al funzionamento della Gestione ed in particolare per i contratti per l'assegnazione degli alloggi con promessa di vendita ed in locazione e per quelli conseguenti ai riscatti anticipati ed alle cessioni di cui agli articoli 14, ultimo comma, e 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonchè per quelli inerenti all'amministrazione degli alloggi da parte degli Enti e da parte dei Comitati misti di cui al primo comma dell'articolo 19 e all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;

3) di deliberare la concessione di finanziamenti in base agli stati di avanzamento dei lavori e di approvare i regolamenti finali dei conti (24);

(19) V. l'art. 6 delle Norme integrative.

(20) V. gli artt. 6 e 7 delle Norme integrative.

(21) V. l'art. 23 della legge.

(22) V. l'art. 12 delle Norme integrative.

(23) V. art. 13 delle Norme integrative.

(24) V. art. 7 delle Norme integrative.

4) di predisporre le convenzioni per il trasferimento in proprietà degli alloggi al termine della Gestione I.N.A.-Casa (25);

5) di concedere eventuali dilazioni nei pagamenti delle rate dovute dagli assegnatari degli alloggi e di emettere la dichiarazione di decadenza dell'assegnazione nei casi di morosità e negli altri casi previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dalle norme integrative della legge stessa (26);

6) di determinare ogni anno la quota proporzionale delle spese della Gestione I.N.A.-Casa da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi con promessa di vendita (27);

7) di approvare il regolamento tipo per l'amministrazione degli alloggi assegnati con promessa di vendita (28);

8) di deliberare sull'organizzazione dei servizi nonché sulle modalità di assunzione e sul trattamento economico del personale, ai sensi dell'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340.

Il Consiglio direttivo decide anche in merito alle richieste delle aziende e delle cooperative per la sospensione del versamento dei contributi e per le riscossioni dirette, nonché in merito alla eventuale revoca delle sospensioni o riscossioni dirette precedentemente autorizzate (29).

Spetta infine al Consiglio direttivo di formulare proposte al Comitato di attuazione in merito alla emissione delle obbligazioni di cui al n. 10 del primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonché in merito a tutte le operazioni inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle per il collocamento, l'amministrazione e l'ammortamento.

(25) V. art. 19, secondo comma, della legge.

(26) V. art. 17, della legge e artt. 21 e 25 delle Norme integrative.

(27) V. art. 22, primo comma, della legge.

(28) V. art. 23, secondo e terzo comma, delle Norme integrative.

(29) V. gli artt. 11 della legge e 10 delle Norme integrative.

ART. 11. — Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese.

Esso è altresì convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dal Comitato di attuazione, dalla metà dei componenti del Consiglio stesso, e dal Collegio dei revisori dei conti.

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni valgono le norme stabilite dall'art. 5 del presente decreto.

La prima adunanza del Consiglio direttivo è indetta a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per l'elezione del Presidente, che ha luogo a maggioranza di voti.

ART. 12. — Le funzioni di Segretario del Consiglio direttivo sono esercitate da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, da nominarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del Consiglio stesso.

Il Segretario interviene alle sedute del Consiglio direttivo, redige i verbali delle adunanze e li firma unitamente al Presidente. Al Segretario è affidata la tenuta del libro dei verbali.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa sono firmati dal Segretario e dal Presidente e si presumono conformi all'originale nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio (30).

ART. 13. — Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative della legge stessa e dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare, esso:

1) controlla la Gestione I.N.A.-Casa e vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative;

2) controlla l'esatto adempimento delle convenzioni che regolano i rapporti fra il Comitato di attua-

(30) V. art. 2, terzo comma, della legge.

zione, la Gestione I.N.A.-Casa e l'Istituto nazionale delle Assicurazioni;

3) controlla l'esatta tenuta delle scritture contabili;

4) predispone entro il 15 ottobre di ogni anno la propria relazione sul bilancio della Gestione, attestando la veridicità dei dati esposti e l'osservanza delle norme di legge.

I revisori dei conti durano in carica per un triennio, allo scadere del quale cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio stesso.

ART. 14. — Allo scopo di raccogliere ed elaborare dati, di effettuare ricerche e studi, nonché dare pareri sui criteri generali e sulla realizzazione concreta dei piani di costruzione, i presidenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo potranno avvalersi di una Commissione tecnico-consultiva composta da due a sei esperti scelti, in misura paritetica, da ciascuno dei due organi al di fuori degli organi stessi e degli enti o persone che partecipano alle costruzioni del piano (31).

Alla Commissione predetta è deferito il compito di dare parere sui singoli progetti di costruzione.

ART. 15. — Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede a richiedere, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli ingegneri liberi professionisti, nonché alle organizzazioni cooperativistiche la designazione dei rappresentanti delle medesime.

Le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei liberi professionisti sono richieste per ciascuna categoria interessata, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza numerica.

(31) Il regolamento, con questo articolo, aggiunge al Comitato di attuazione e agli organi della Gestione I.N.A.-Casa un altro organo permanente, costituito al massimo di sei elementi tecnici, estranei agli organi del piano e comunque agli enti, uffici o persone che hanno rapporti con la Gestione per la esecuzione dei piani di costruzione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede altresì a richiedere ai Ministeri interessati la designazione dei rispettivi rappresentanti.

Ove le designazioni dei rappresentanti indicati nel primo comma del presente articolo non vengano fatte nel termine di quindici giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla scelta di ufficio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 16. — I componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo durano in carica sette anni e possono essere sostituiti. Essi possono presentare le dimissioni dall'incarico; queste però non hanno effetto fino a quando non siano accettate.

L'accettazione delle dimissioni e la dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 17 del presente decreto hanno luogo nella stessa forma stabilita per la nomina.

Nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o decadenza, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.

ART. 17. — I membri del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio.

Il Presidente provvede ad informare dell'assenza ingiustificata il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 18. — Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, è stabilita la misura delle indennità spettanti al Presidente del Comitato di attuazione, al Presidente del Consiglio direttivo e ai revisori dei conti.

Ai componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo non è dovuto alcun compenso fisso. Ad essi è corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Ai componenti che abbiano l'ordinaria residenza fuori di Roma spetta il trattamento di missione per recarsi alle riunioni, nella misura inerente al grado rivestito, se dipendenti statali, o inerente al 4° grado

statale se estranei all'Amministrazione dello Stato.

Al Segretario del Comitato di attuazione ed al Segretario del Consiglio direttivo sono corrisposte indennità mensili, in aggiunta allo stipendio percepito dalle Amministrazioni cui appartengono, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta rispettivamente del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo.

C A P O II

Esercizio finanziario e contributi per il piano.

ART. 19. — L'esercizio finanziario della Gestione I.N.A.-Casa ha inizio col 1° luglio di ogni anno e si chiude al 30 giugno dell'anno successivo.

Limitatamente alla prima attuazione, l'esercizio finanziario ha inizio con il 1° aprile 1949 e si chiude con il 30 giugno dello stesso anno.

Il bilancio annuale è predisposto a cura della Gestione I.N.A.-Casa e presentato al Consiglio direttivo per l'esame e la deliberazione.

ART. 20. — Il diritto alla esenzione dal contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa, per i lavoratori ex tubercolotici, deve essere comprovato con la esibizione di un certificato della casa di cura, nella quale il lavoratore ex tubercolotico sia stato ricoverato, da cui risulti la data di dimissione. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (32).

Quando siano trascorsi tre anni dalla data di dimissione dalla casa di cura, cessa il diritto del lavoratore alla esenzione dal pagamento della sua quota di contributo.

ART. 21. — Agli effetti della esenzione dal contributo, per i lavoratori che abbiano compiuto il 59° anno di età, hanno valore probante i dati anagrafici risultanti sul libretto di lavoro, ovvero sulla tessera

(32) V. art. 9, primo comma, della legge.

per le assicurazioni sociali obbligatorie rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (33).

Per i lavoratori non soggetti alle assicurazioni obbligatorie, ovvero alla iscrizione ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno valore probante, per ciò che riguarda il limite di età, i documenti acquisiti ai fini del rapporto di lavoro o di previdenza.

Ove occorra, il requisito del limite di età dovrà essere provato dal lavoratore mediante esibizione di certificato di nascita.

ART. 22. — La inabilità al lavoro dei familiari a carico del lavoratore, agli effetti della riduzione della aliquota del contributo, deve risultare da un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza da esibire al datore di lavoro. Tale certificato è trattenuto dal datore di lavoro ed è restituito al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro (34).

ART. 23. — Nel caso in cui alla riscossione dei contributi si provveda insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'elenco dei lavoratori, in base al quale viene effettuato il versamento del contributo per l'assicurazione malattia, deve contenere, nei modi che saranno stabiliti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (35):

a) la indicazione dei lavoratori, esenti dal pagamento della loro quota di contributo, per i quali è dovuto il solo contributo dei datori di lavoro;

b) la indicazione dei lavoratori la cui quota di contributo è ridotta allo 0,40 per cento della retribuzione.

ART. 24. — Nei casi in cui sia stabilito che alla riscossione dei contributi per determinate categorie si provveda insieme con quelli dovuti ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i datori di lavoro possono essere di-

(33) V. art. 9, primo comma, della legge.

(34) V. art. 9 della legge e art. 29 delle Norme integrative.

(35) V. in proposito il D. M. 18 marzo 1949 sui contributi I.N.A.-Casa.

spensati dalla compilazione di elenchi nominativi mensili per il versamento dei contributi dovuti (35).

I datori di lavoro sono in ogni caso tenuti a comunicare all'Istituto preposto alla riscossione dei contributi l'elenco delle persone che eventualmente abbiano rinunciato all'esclusione di legge, nonché l'elenco dei lavoratori ammessi al versamento del contributo ridotto allo 0,40 per cento delle retribuzioni.

Il periodo di contribuzione al fondo di previdenza è considerato come periodo di contribuzione anche ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, salve le esclusioni da questa previste.

ART. 25. — Le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro ente pubblico sono, relativamente al personale dipendente, stabile o avventizio, dispensate dalla compilazione mensile di elenchi del personale per il quale viene effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Esse devono, tuttavia, porsi in grado di fornire all'I.N.A.-Casa, o agli altri enti percettori di contributi, in qualunque momento ne siano richieste, tutte le indicazioni che siano ritenute necessarie ai fini dell'applicazione della legge e del presente decreto e in particolare per quanto riguarda gli accertamenti per le assegnazioni degli alloggi.

ART. 26. — Il versamento dei contributi riscossi dagli Enti od Istituti a tale uopo incaricati, deve essere fatto in appositi conti correnti presso Istituti di credito indicati dal Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa.

Nell'effettuare i versamenti previsti nel precedente comma, gli enti dovranno indicare separatamente i contributi riscossi per i dipendenti da pubbliche Amministrazioni.

C A P O III

Costruzione delle case.

ART. 27. — A tutti gli effetti previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle relative norme integrative e complementari e dal presente decreto, gli alloggi da costruire si distinguono come segue:

A) Per destinazione:

- 1) alloggi da assegnare con promessa di vendita;
- 2) alloggi da assegnare in locazione.

B) Per categoria:

1) alloggi destinati a dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all'art. 5, lettera c) della legge suddetta;

2) alloggi destinati a dipendenti da altri datori di lavoro.

C) Per tipo:

- 1) alloggi da 1 vano oltre gli accessori;
- 2) alloggi da 2 vani oltre gli accessori;
- 3) alloggi da 3 vani oltre gli accessori;
- 4) alloggi da 4 vani oltre gli accessori;
- 5) alloggi da 5 vani oltre gli accessori.

ART. 28. — Nel determinare le caratteristiche di costruzione il Comitato di attuazione tiene conto:

1) della categoria di lavoratori cui gli alloggi sono destinati;

2) delle particolari condizioni delle località nelle quali le costruzioni sono eseguite;

3) dei sistemi di costruzione già seguiti dagli enti cui viene affidata l'esecuzione dei lavori.

Comunque nella scelta dei tipi deve tenersi presente la necessità di ottenere il maggior numero di alloggi con il minor costo possibile.

ART. 29. — Il Comitato di attuazione esamina ed adotta tutti i provvedimenti che consentono un risparmio nei costi ed in particolare quelli relativi ad una tipizzazione razionale, estetica ed economica delle costruzioni e correlativamente dei loro elementi.

Il Comitato esamina ed adotta altresì i provvedimenti più opportuni per la eventuale fornitura diretta di quegli elementi tipizzati, per i quali ne ravvisi la convenienza economica.

ART. 30. — I piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi, ivi compresi quelli annuali di ripartizione delle costruzioni previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono comunicati dal Comitato di attuazione al Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa, perchè questa possa provvedere alla loro esecuzione nei termini fissati.

In ogni caso l'inizio di attuazione dei programmi annuali deve avvenire non oltre i 90 giorni dall'approvazione di essi da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

ART. 31. — Le aree occorrenti per la esecuzione dei programmi di costruzione nelle singole località devono essere scelte preferenzialmente tra quelle offerte gratuitamente od a condizioni di particolare favore (36).

Le aree necessarie devono essere scelte fra quelle già ben provvedute dei normali servizi pubblici esistenti nelle località e delimitate da pubbliche strade o comunque comodamente allacciate alle pubbliche strade.

Nei comuni danneggiati a seguito di eventi bellici, per i quali esista un piano di ricostruzione regolarmente approvato ai sensi del D.L. 1 marzo 1945, n. 154, saranno utilizzate possibilmente le aree ricadenti nella zona che, secondo il piano di ricostruzione, è destinata alla espansione dell'abitato, semprechè dette aree rispondano ai requisiti richiesti.

ART. 32. — I progetti delle singole costruzioni devono essere sottoposti all'esame ed all'approvazione del Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa.

ART. 33. — L'aggiudicazione dei lavori alle imprese costruttrici deve essere effettuata previo esperimento di licitazione privata ad offerta segreta fra tutte le imprese che chiederanno di partecipare alla licitazione stessa e che vi saranno ammesse previo accertamento della loro attrezzatura tecnica (37).

Ai fini di cui al precedente comma, della licitazione dovrà essere data preventiva e pubblica notizia a mezzo della stampa locale.

Sono tuttavia ammesse la trattativa privata e l'esecuzione in economia quando si verifichino le circostanze previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

(36) In materia di aree, cfr. l'art. 23 della legge, l'art. 1 delle Norme integrative e l'art. 9 del regolamento.

(37) V. anche l'art. 6 delle Norme integrative e l'art. 9 del regolamento.

C A P O IV

Assegnazione degli alloggi.

ART. 34. — I lavoratori che aspirano ad ottenere un alloggio con promessa di vendita o in locazione, devono presentare apposita domanda.

Essa deve essere indirizzata alla Gestione I.N.A.-Casa, compilata su appositi moduli predisposti dalla Gestione stessa, ed inoltrata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le domande di assegnazione di alloggi costruiti direttamente da aziende o cooperative devono essere inoltrate all'Ufficio del lavoro dalle stesse aziende o cooperative che provvedono a raccoglierle dai rispettivi dipendenti o soci.

ART. 35. — Il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi con promessa di vendita è fissato, per ciascun lotto di costruzioni, dal Comitato di attuazione, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

La procedura da seguire per la presentazione delle domande di prenotazione per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita, nonché il termine e la procedura da seguire per la presentazione delle domande di assegnazione di alloggi in locazione, sono determinati dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo stabilisce quali siano i documenti da produrre a dimostrazione dei titoli preferenziali che il lavoratore intende far valere ai fini della determinazione della graduatoria delle assegnazioni.

I termini, la procedura e la documentazione suddetti sono resi noti con apposito comunicato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e da riprodursi mediante manifesto nei singoli comuni interessati.

ART. 36. — Nelle domande per l'assegnazione di alloggi con promessa di vendita o in locazione, il lavoratore dovrà specificare se abbia avanzato altra domanda di assegnazione rispettivamente in locazione o con promessa di vendita.

Nelle domande di assegnazione dovrà altresì essere specificato se altre domande di assegnazione siano

eventualmente presentate da altri componenti dello stesso nucleo familiare.

Le domande dovranno contenere tutte le altre indicazioni che saranno ritenute necessarie dal Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa e che saranno prescritte con comunicati da pubblicarsi nelle forme previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le domande che non contengono le dichiarazioni prescritte ovvero contengano dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della formazione della graduatoria.

ART. 37. — I criteri di preferenza, di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono determinati in base al bisogno dell'alloggio da parte dei lavoratori (38).

A tal fine le domande dei lavoratori sono ripartite nelle seguenti classi:

1) domande di lavoratori sprovvisti assolutamente di alloggio o che abitino in alloggi di fortuna, come baracche ed altri ricoveri;

(38) L'art. 37, esauendo l'espressa delega contenuta nell'art. 13 della legge, fissa i criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi.

Va rilevato a tale riguardo che il criterio ispiratore della disposizione è quello di tenere presente in primo luogo il bisogno dell'alloggio da parte del richiedente.

A tale scopo si stabilisce una serie di sette classi secondo un rigoroso ordine di priorità in modo che non si possa procedere ad assegnazioni in una classe prima che si siano esaurite tutte le domande collocate nelle classi precedenti.

Nell'ambito di ciascuna classe, per stabilire una graduatoria, occorre fissare un punteggio e a ciò provvede la seconda parte dell'articolo, dando opportuno e maggiore rilievo alle circostanze che attengono alle risorse economiche del nucleo familiare (nn. 1 e 5) ed alle condizioni in cui il nucleo familiare stesso è alloggiato al momento della richiesta (vedi n. 3, coefficiente di affollamento). Non si trascura tuttavia di dare giusta valutazione, ai fini del punteggio, ad altre circostanze meritevoli di considerazione (sinistrati, profughi dai territori ceduti). Ne risulta così una armonica e proporzionata valutazione delle condizioni della persona richiedente e del suo nucleo familiare, che sembra la più adatta per osservare fedelmente nelle assegnazioni gli scopi eminentemente sociali che la legge si propone di raggiungere.

2) domande di lavoratori che vivano con la famiglia in coabitazione, ovvero in pensioni ed altre convivenze, con un coefficiente di affollamento non inferiore a quello medio di cui all'art. 39 del presente decreto;

3) domande di lavoratori che siano locatari di un alloggio assolutamente insufficiente alle necessità del proprio nucleo familiare, per un coefficiente di affollamento superiore a quello medio suddetto;

4) domande di lavoratori che abitino in un alloggio assolutamente antigienico;

5) domande di lavoratori che abbiano in corso a loro carico una procedura di sfratto dall'alloggio occupato, non dovuta a inadempienze;

6) domande di lavoratori che abitino in località lontana da quella nella quale prestano abitualmente la propria opera e sprovvista di normali mezzi di comunicazione, idonei per raggiungere il luogo di lavoro senza eccessiva spesa, disagio o perdita di tempo;

7) domande di lavoratori che non rientrino nelle prime sei classi.

Nell'ambito di ciascuna classe, le preferenze sono stabilite assegnando un punteggio per ciascuna delle seguenti condizioni:

1) tre punti per la mancanza nel nucleo familiare di redditi diversi da quelli di lavoro;

2) due punti per la circostanza di aver perduto l'alloggio per fatto bellico, ovvero per altre calamità o sinistri;

3) un numero di punti corrispondente al triplo del coefficiente di affollamento dell'alloggio occupato all'atto della domanda calcolato con il criterio indicato nell'art. 39 del presente decreto;

4) due punti per essere profugo da territori ceduti per effetto del trattato di pace;

5) un numero di punti pari alla metà del rapporto fra il numero totale dei componenti il nucleo familiare e quello dei componenti che hanno occupazione retribuita.

ART. 38. — La Commissione provinciale forma la

graduatoria tenendo presenti le classi ed il punteggio risultante dall'articolo precedente (39).

L'ordine di graduatoria è determinato anzitutto dalla classe: per ciascuna classe esso è dato dal punteggio.

A parità di punteggio ha precedenza in graduatoria colui che abbia versato per maggior tempo il proprio contributo alla Gestione I.N.A.-Casa.

In caso di ulteriore parità la priorità nella presentazione della domanda determina la priorità in graduatoria.

ART. 39. — Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della formazione della graduatoria, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali ed affini sino al 4° grado che siano conviventi ed a carico del lavoratore stesso.

Il rapporto tra il numero delle persone costituenti il nucleo familiare ed il numero dei vani utili dell'alloggio dicesi coefficiente di affollamento.

Si intende per coefficiente medio di affollamento, a tutti gli effetti previsti dal presente decreto, il rapporto di due persone per ogni vano utile di abitazione.

ART. 40. — La determinazione della misura dei canoni mensili da corrisondersi dagli assegnatari di alloggi in locazione è effettuata dal Consiglio direttivo, tenendo conto degli elementi indicati nel terzo comma dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, numero 43.

L'aliquota di ammortamento sarà conteggiata in misura non superiore all'1,50 per cento.

C A P O V

Organizzazione dei servizi.

ART. 41. — L'organizzazione dei servizi amministrativi a tecnici della Gestione I.N.A.-Casa, per lo espletamento dei compiti non affidati ad altri enti od

(39) Cfr. in proposito anche gli artt. 14, 15 e 17 delle Norme integrative.

istituti, è regolata dalle norme che sono all'uopo deliberate dal Consiglio direttivo.

ART. 42. — Ferma l'osservanza di quanto sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il Tesoro ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, l'assunzione del personale occorrente per i servizi di cui al precedente articolo è effettuata dal Presidente della Gestione I.N.A. Casa, secondo i criteri che saranno deliberati dal Consiglio direttivo ed approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro.

Il Consiglio direttivo stabilisce altresì, con proprie deliberazioni, la misura delle retribuzioni da corrispondersi al personale suddetto. Dette deliberazioni diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il Tesoro.

Con le stesse modalità il Consiglio direttivo può stabilire altresì la scadenza dei singoli contratti di lavoro, che non può in ogni caso essere fissata in data posteriore a quella del 31 marzo 1956.

IV.

DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 18 MARZO 1949 - VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE I.N.A.-CASA AI SENSI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43, DAI DATORI DI LAVORO E DAI LAVORATORI (*).

ART. 1. — I contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia per la quota a carico dei datori di lavoro, sia per la quota a carico dei lavoratori, saranno versati:

1) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, per i dipendenti dell'industria, del commercio, e del credito assicurazione e servizi tributari appaltati, soggetti all'obbligo dell'assicurazione presso detto Istituto;

2) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a) per il personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;

b) per il personale delle aziende che per convenzione abbiano istituito presso detto Istituto uno speciale fondo di previdenza per i propri dipendenti, semprechè non sussista l'obbligo contributivo verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie ov-

(*) in *Gazz. Uff.* n. 67 del 23 marzo 1949.

(1) Il presente decreto ministeriale è stato emanato in base all'incarico conferito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dall'art. 7 della legge, il quale dispone che i contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro sono versati insieme con uno dei contributi per la previdenza sociale, per l'assicurazione di malattia o per la corresponsione degli assegni familiari, indicato per ciascuna categoria professionale con decreto.

Una completa illustrazione del decreto trovasi nella circolare ministeriale n. 20264/E/86 del 24 aprile 1949, riportata in altra parte di questo volume.

vero verso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

3) insieme con i contributi dovuti alle casse marittime per l'assicurazione infortuni e malattie della gente di mare, per i marittimi ad esse iscritti per l'assicurazione malattie e per il personale non navigante delle società di navigazione di preminente interesse nazionale;

4) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, per i lavoratori a tale Istituto iscritti;

5) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per i lavoratori a tale Ente iscritti;

6) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per i dipendenti da aziende giornalistiche o editoriali nei confronti dei quali non sussista l'obbligo della contribuzione all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie e sussista invece l'obbligo della iscrizione all'Istituto dei giornalisti.

ART. 2. — Agli Enti indicati ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dell'articolo precedente per le singole categorie, dovranno essere egualmente versati i contributi dovuti a norma della legge 28 febbraio 1949, n. 43, per il personale nei riguardi del quale eventualmente non sussista alcun obbligo di contributi di pertinenza degli enti medesimi, salvo che per tale personale sussista obbligo di contribuzione per l'assicurazione malattie verso l'Istituto nazionale assicurazione malattie (2).

Le aziende soggette all'obbligo dell'assicurazione del dipendente personale presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, le quali tuttavia, per particolari modalità di funzionamento dell'assistenza di malattia nei riguardi del dipendente personale, non effettuano il versamento dei contributi di legge allo Istituto nazionale per l'assicurazione malattie, sono

(2) Si tratta di determinate classi di personale le quali non fanno capo per la previdenza malattia agli Istituti delle rispettive categorie. Qualora però per la detta previdenza facciano capo all'INAM, dovranno versare i contributi all'INAM. Se non fruiscono di assicurazione di malattia nè presso l'INAM, nè presso gli Istituti di categoria, verseranno i contributi a questi ultimi.

tenute a versare mensilmente all'Istituto predetto i contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge, sia per la quota a loro carico, sia per la quota a carico dei lavoratori (3).

ART. 3. — I contributi dovuti dai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da ogni altro ente pubblico saranno versati:

a) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, per il personale impiegatizio e salariato, stabile o avventizio, delle Amministrazioni dello Stato;

b) insieme con i contributi dovuti all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali, per il personale impiegatizio e salariato, stabile o avventizio, delle Amministrazioni delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

c) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, sia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico obbligati all'iscrizione del proprio personale al detto Ente di previdenza ed assistenza, sia per i dipendenti da altri Enti o Istituti i quali all'Ente medesimo abbiano volontariamente iscritto il proprio personale.

Nei riguardi del personale per il quale non sussista l'obbligo della iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali indicati alle lettere a), b) e c) del comma precedente, i contributi saranno versati insieme con quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie.

ART. 4. — I contributi dovuti a norma dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, da aziende o enti non indicati negli articoli precedenti, saranno versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione malattie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3) È questa la ipotesi delle aziende che fanno capo alle mutue aziendali degli impiegati e operai o alle casse mutue o di categoria nazionali e locali non assorbite dall'INAM dopo la legge 11 gennaio 1943, n. 138, nonchè alle ex Casse provinciali di malattia delle nuove provincie.

APPENDICE

GLI ORGANI DEL PIANO

a) *DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 MARZO 1949 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DEL COMITATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO SETTENNALE PER LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI (*)*.

ART. 1. — L'ing. Filiberto Guala è nominato presidente del Comitato di attuazione del piano settennale per la costruzione di case per i lavoratori.

ART. 2. — Il Comitato di attuazione è composto come segue:

Parenti prof. Giuseppe, membro effettivo,
Altarelli dott. Angelo, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Laurienti dott. Lauro, membro effettivo,
Fremiotti dott. Pietro, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Guastadisegni dott. Nicola, membro effettivo,
Cuccia dott. Francesco, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Pastorello dott. Leonida, membro effettivo,
Staderini dott. Mario, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Romagnoli ing. Pietro, membro effettivo,
Marocchi ing. Giuseppe, membro supplente,
in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Lanzara dott. Gino, membro effettivo,
Livraghi rag. Giorgio, membro supplente,
in rappresentanza dei dirigenti di azienda;
Fiorentino rag. Giovanni, membro effettivo,
Fiz Arrigo, membro effettivo,
Antonizzi Guido, membro supplente,
Stimilli dott. Sandro, membro supplente,

(*) in *Gazz. Uff.* n. 67 del 23 marzo 1949.

in rappresentanza dei lavoratori appartenenti alla categoria impiegatizia;

Diotallevi arch. ing. Ireneo, membro effettivo,
Brandani dott. Mario, membro effettivo,
Tarquinio Antonio, membro supplente,
Rizzo dott. Guglielmo, membro supplente,

in rappresentanza dei lavoratori operai;

Salvi ing. Francesco Maria, membro effettivo,
Franchini Valfrè, membro effettivo,
Bracco prof. Roberto, membro effettivo,
Toscani avv. Rosario, membro supplente,
Cosenza ing. Mario, membro supplente,
Parrini Primo, membro supplente,

in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie interessate;

Mondini prof. dott. Ermanno, membro effettivo,
Curti Ivano, membro effettivo,
Rossini avv. Armando, membro supplente,
Mosti dott. Giuseppe, membro supplente,

in rappresentanza delle organizzazioni cooperative;

Garboli ing. Antonio, membro effettivo,
Pinchera ing. Mario, membro supplente,

in rappresentanza della categoria degli ingegneri;

Puggioni prof. Annetto, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 MARZO 1949 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA GESTIONE I.N.A.-CASA (*).

ARTICOLO UNICO. — Il Consiglio direttivo della Gestione I.N.A.-Casa è composto come segue:

Puggioni prof. Annetto, direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Foà dott. Vittorio, Oggiano rag. Bruno, Monteforte avv. Ernesto, in rappresentanza dei lavoratori;

Boyer ing. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Crestini dott. Gino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

(*) in *Gazz. Uff.* n. 67 del 23 marzo 1949.

De Romanis dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Carapezza dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lazzè dott. Tullio, in rappresentanza dell'Ordine dei medici;

Fuschini prof. ing. Arnaldo, in rappresentanza della categoria degli ingegneri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

c) *DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO 23 MARZO 1949 - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER LA GESTIONE I.N.A.-CASA (*)*.

ARTICOLO UNICO. — Il Collegio dei revisori per la Gestione I.N.A.-Casa è costituito come segue:

Dott. Ugo Gera, consigliere della Corte dei conti, presidente;

Dott. Aurelio Laus, direttore capo di ragioneria di prima classe e Dott. Ludovico Nuvoloni, ispettore superiore del tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Dott. Pietro Vece, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Dott. Enrico Gambelli, capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Dott. Carletto Carloni, capo divisione in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Dott. Mario Lucci, consigliere della Corte dei conti, ed il Dott. Mariano Passi, ragioniere capo nel ruolo di ragioneria delle Intendenze di finanza, sono nominati membri supplenti del predetto Collegio dei revisori.

(*) in *Gazz. Uff.* n. 71 del 28 marzo 1949.

